

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 luglio 1997 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante « Norme in materia di promozione dell'occupazione »;

l'articolo 12 di tale legge ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina del contratto a tempo indeterminato, volte ad uno snellimento della normativa sanzionatoria, al fine evidente di favorire l'accesso al lavoro, con l'eliminazione di inutili e dannose rigidità legislative;

in netto contrasto con il volere del Governo e del Parlamento, tra gli operatori economici dei settori maggiormente interessati al rapporto di lavoro stagionale (agro-industria, turismo, eccetera) si è invece diffuso un vivo allarme in merito al testo dell'ultima frase del citato articolo 12, che si è voluto interpretare come applicabile a due qualsiasi rapporti stagionali ripetuti, anche se separati dai periodi di interruzione previsti dal medesimo articolo;

tale erronea interpretazione è stata peraltro avvalorata da articoli di stampa (vedasi ad esempio *Il Sole-24 Ore* del 7 luglio 1997) che riportano autorevoli pareri in tal senso anche di responsabili di imprese a partecipazione pubblica;

si sta di conseguenza verificando in molte parti d'Italia, specie nelle regioni meridionali a vocazione agricola e turistica, che molte imprese rinviando o quantomeno riducono drasticamente le assunzioni di personale a tempo determinato, nella preoccupazione di incorrere in pronunce giurisdizionali anche d'urgenza che,

interpretando restrittivamente la norma, obblighino all'assunzione a tempo indeterminato —:

se non ritenga opportuno adoperarsi immediatamente per un chiarimento ufficiale che fughi ogni dubbio interpretativo in merito e ristabilisca il normale svolgimento delle attività a carattere stagionale, senza ulteriori danni ai livelli occupazionali. (4-11992)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica affrontata dalla SV. On.le nell'atto parlamentare suindicato, inerente all'ambito di applicazione dell'articolo 12, della legge 24 giugno 1997, n. 196, modificativo del regime sanzionatorio in materia di contratti a tempo determinato, si rappresenta quanto segue.*

La riforma del mercato del lavoro, operata con la recente normativa, apporta elementi innovativi al previgente regime sanzionatorio.

L'articolo 12 citato introduce, infatti, sia un alleggerimento degli effetti della prosecuzione del rapporto di lavoro, nel caso di superamento dei termini, sia nuove modalità nei termini di riassunzione dello stesso lavoratore.

La normativa in esame ha invero sollevato una incertezza interpretativa in considerazione della quale si è provveduto ad emanare, in data 28.11.1997, la circolare n. 153.

Secondo la preesistente normativa, la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine era sottoposta alla sanzione dell'immediata trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, fin dalla data di assunzione del lavoratore.

La nuova, invece, stabilisce che la continuazione del rapporto di lavoro oltre i 20 o 30 giorni, in relazione rispettivamente a contratti di durata inferiore o superiore a 6 mesi, non comporta più l'automatica conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, bensì una conseguenza di natura risarcitoria, che si concretizza in una maggiorazione retributiva per il lavoratore ed in una forma di penalizzazione pecuniaria per il datore di lavoro.

Nel caso di superamento dei citati limiti temporali, la conversione del contratto a tempo indeterminato subentra a partire dalla scadenza dei predetti termini, senza effetti retroattivi.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore venga riassunto entro un periodo di 20 o 30 giorni, dalla scadenza di un contratto avente durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi, si dispone la conversione del contratto in esame in contratto a tempo indeterminato. La suddetta trasformazione opera comunque a decorrere dal secondo contratto e, con ciò, escludendo gli obblighi relativi al periodo non lavorato.

Solo nel caso di assunzioni a termine successive, senza che tra esse vi sia soluzione di continuità, la conversione a tempo indeterminato viene fatta retroagire all'inizio del primo contratto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, dei trasporti e della navigazione e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che.

tra luglio e settembre 1996 sono state effettuate indagini geognostiche a terra, mediante l'installazione di strumenti di controllo, nella zona di intervento per la realizzazione del sottopasso di Castel S. Angelo;

come risulta dalla relazione illustrativa del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio del 27 settembre 1996, firmata dall'ingegner Giancarlo Santariga, responsabile del procedimento, e dal provveditore ingegnere Tullio Russo, coordinatore unico, circa le indagini svolte nella zona del sottopasso (« programma d'intervento di viabilità e riqualificazione urbana d'interesse della città del Vaticano, della città di Roma e del fiume Tevere),

sono state rilevate presenze archeologiche nel sottosuolo: nella piazza antistante Casa Madre dei mutilati sono state segnalate presenze nel sottosuolo per uno spessore di quattro-cinque metri dal piano di campagna riferibili probabilmente a cunicoli di drenaggio del sito, oppure alle fondazioni di un fabbricato moderno demolito per consentire l'attuale sistemazione della piazza; in prossimità del bastione lato valle del castello è stata rinvenuta, a quota cinque metri circa dal piano campagna una pavimentazione riferibile alla fonte battesimale della chiesa di Santa Maria in Traspontina; a piazza della Rovere sono state segnalate presenze di brani di murature che, per la loro profondità, potrebbero costituire parte dei ruderi trovati, a suo tempo sotto l'ospedale santo Spirito e che si ritiene appartengano alla villa di Agrippina; a valle di ponte Vittorio è stata individuata la presenza di una massa metallica di grandi dimensioni;

le indagini svolte, come risulta dalla stessa relazione sopracitata, indicano che il tratto di muraglione a cavallo del ponte Principe Amedeo (ove sono ubicati sia lo svincolo per il costruendo parcheggio nella collina Vaticana, sia l'uscita del sottopasso) presenta, in corrispondenza della muratura di fondazione, diffusi fenomeni di degrado che renderanno necessario adottare opportune provvidenze in sede di progetto. Complessivamente i risultati ottenuti confermano un generale stato di sofferenza degli edifici limitrofi ai lungotevere di destra. Particolari sintomi di dissesto hanno manifestato: il palazzo ubicato subito dopo ponte Cavour, il Palazzo di Giustizia (prospetto principale verso il Tevere), Castel San Angelo (prospetto verso il Tevere e Bastione San Marco), il Palazzo vaticano dell'Azione cattolica in piazza Giovanni XXIII, l'ospedale Santo Spirito e isolati su piazza della Rovere fino a palazzo Salviati;

il provveditorato regionale alle opere pubbliche ha proposto e indetto la gara per l'assegnazione dei lavori per incaricare le ditte aggiudicatrici di raccogliere i dati mancanti e farsi carico poi di elaborare esse stesse i progetti esecutivi. Ma le imprese avrebbero avuto solo un mese di tempo dall'aggiudicazione all'apertura dei cantieri. Dopo il giudizio negativo del Sovrintendente archeologico, professor La Regina, la gara allo stato attuale dovrebbe essere non attuabile;

9tj;2il provveditorato riteneva di affidare i lavori ricorrendo all'articolo 19, comma 1b, della legge Merloni. Tale articolo prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori qualora « sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica »;

la procedura di aggiudicazione si sarebbe dovuto concludere il 16 febbraio 1997, data entro la quale la sovrintendenza non sarebbe riuscita a completare le verifiche —:

per quale motivo, malgrado i notevoli sforzi del provveditore Tullio Russo che, lasciato solo, senza il supporto tecnico necessario, ha cercato di fare il massimo per risolvere i problemi capitolini, il comune di Roma non abbia seguito direttamente tutta la fase relativa al sottopasso, appoggiandosi a strutture e società appositamente create, come l'Agenzia per il Giubileo, invece di scaricare la responsabilità sul provveditorato;

se il progetto per le opere relative al sottopasso di Castel San Angelo approvato dal provveditore alle opere pubbliche sia stato totalmente definito per indire gara internazionale;

se siano state rese note tutte le indagini archeologiche e geologiche per permettere lo svolgimento delle opere nei tempi fissati;

se il progetto approvato sia quello più accettabile sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo economico. Infatti, anche se la relazione sopracitata del settembre 1996 risulta oltremodo fumosa e generica, già si

evincedevano presenze di reperti archeologici e già da tempo associazioni e ambientalisti avevano denunciato il rischio di tali ritrovamenti. Ma il comune di Roma ha volutamente ignorato il tutto, proseguendo irresponsabilmente nel portare avanti un progetto che non sarebbe mai stato ultimato;

se sia stato valutato il progetto dell'ingegner Vittoriano Satta, che prevede l'eliminazione del sottopasso di Castel Sant' Angelo, ponendo l'alternativa di una viabilità a raso con minor spesa e certezza dei tempi di attuazione per il Giubileo;

se sia vero che i bastioni di Castel Sant'Angelo versano in stato di grave degrado, dovuto a cedimenti costanti;

se sia vero che in prossimità dei bastioni esistono reperti archeologici importanti da non consentire una pianificazione delle opere;

se sia vero che in prossimità di ponte Sant'Angelo è stata intercettata una strada romana a circa sei metri di profondità, frangiflutti di Adriano a dodici metri di profondità, un collettore romano e una galleria di collegamento tra i due bastioni a circa quattro metri di profondità;

se sia vero che in prossimità dei bastioni siano allocate sepolture di particolare importanza, oltre a tombe con monili e scudi, rilevati con l'indagine a ultrasuoni, e che di fronte lungotevere Castello è stata rilevata una grossa area di reperti archeologici;

se sia vero che la sede dell'Associazione nazionale dei mutilati invalidi e il Palazzo di Giustizia presentano grave dissesto delle costruzioni;

se sia vero che il sovrintendente archeologico abbia manifestato, già durante la conferenza dei servizi di settembre 1996, grosse perplessità sulla realizzazione del sottopasso di Castel San Angelo. Sembra infatti che la sovrintendenza archeologica di Roma abbia stabilito che darà la sua

approvazione solo dopo l'acquisizione di valutazioni sugli effetti che lo scavo della galleria potrebbe avere sulle strutture del mausoleo di Adriano e dopo l'espletamento di tutte le verifiche archeologiche;

se sia vero che il sovrintendente ai beni culturali abbia manifestato perplessità sulla demolizione e ricostruzione dei muraglioni del Tevere;

se sia vero che dissesti idrogeologici potrebbero compromettere l'andamento delle opere, con enorme lievitazione dei prezzi;

se il progetto definitivo a bando di gara abbia tenuto conto di tutte le problematiche in modo tale da quantificare l'esatto importo, così come dettato dalla legge n. 109 del 1994;

se in base alla legge n. 109 del 1994, l'appalto possa essere affidato con la procedura dell'articolo 19, comma 1b, della legge Merloni, trattandosi di opere che non possono ricondursi alla prevalente componente impiantistica e tecnologica;

se il progetto con le problematiche emerse possa essere definito entro il 13 febbraio 1997;

se siano stati raccolti dati sufficienti per poter procedere ad un progetto esecutivo;

se per la redazione del progetto sia stata indetta gara di appalto come previsto dalla legge Merloni;

se siano stati consultati coloro che hanno dato contributi progettuali, compreso l'ingegner Vittoriano Satta;

con quale criterio siano stati scelti i collaboratori al progetto del provveditorato;

come mai i sondaggi relativi ad un'opera di tale importanza storica siano iniziati solo nel mese di settembre 1996 e risultano allo stato attuale ancora incompleti;

se il riconoscimento alle ditte aggiudicatrici di raccogliere i dati mancanti e di farsi carico di elaborare i progetti esecutivi entro un mese non palesi un inevitabile passaggio di responsabilità da parte del provveditore alle opere pubbliche, impossibilitato a comportarsi diversamente;

se, infine, tale scelta possa essere fonte di contestazione e riserve da parte delle imprese aggiudicatrici, con conseguente lievitazione dei prezzi e allungamento dei tempi di lavorazione. (4-06411)

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane, del tesoro e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere :

presso il Gabinetto fotografico nazionale nell'archivio fotografico comunale di Palazzo Braschi (dove esistono due interi volumi con foto scattate dai fratelli D'Alessandri durante i lavori per la realizzazione dei muraglioni del Tevere, iniziati nel 1877), ci sono le foto degli scavi dell'ottobre 1892 che testimoniano in maniera inequivocabile la presenza di reperti archeologici di ampia portata, proprio nella zona dove il comune di Roma vuole realizzare il sottopassaggio di Castel Sant'Angelo;

i reperti archeologici, quindi, non solo risultano dalle indagini geognostiche effettuate *in loco* nel 1996, come già denunciato in una precedente interrogazione presentata dal sottoscritto, rimasta senza risposta, ma sono evidenti nella documentazione fotografica del 1892. La documentazione completa sui lavori, anche questa ricca di foto, è contenuta nel Bollettino archeologico pubblicato nel 1892 e curato dall'archeologo Borsari;

dalle foto degli scavi, archiviate presso il Gabinetto fotografico nazionale si notano una platea in conglomerato cementizio alta circa otto 8 metri, relativa al basamento di Castel Sant'Angelo, che si protende verso il Tevere, nonché lastroni

di travertino spessi diversi metri, ostruzioni al di sotto delle quali passa la cloaca capitolina. La realizzazione di un eventuale *tunnel* rischierebbe di compromettere irreparabilmente la stabilità del Mausoleo di Adriano, peraltro già in stato di allarme;

in alternativa al progetto approvato dal provveditore alle opere pubbliche, che prevede la realizzazione di un lungo sottopassaggio nella zona interessata, mesi fa Alleanza nazionale aveva proposto il progetto dell'ingegner Vittoriano Satta, basato sull'eliminazione del sottopassaggio di Castel Sant'Angelo, proponendo una viabilità a raso con minor spesa e maggiore certezza dei tempi di attuazione, che non è stato minimamente considerato dal comune di Roma;

come intendano intervenire presso gli organi competenti del comune per scoprire per quale motivo il Campidoglio celi le foto del sottosuolo tra la Mole e il Lungotevere ricco di vestigia storiche e non faccia pubblicare la documentazione fotografica relativa al sottosuolo di Castel Sant'Angelo, andando contro il principio della trasparenza;

se, inoltre, intendano intervenire presso gli organi competenti del suddetto comune per scoprire che fine abbiano fatto le relazioni delle indagini geognostiche effettuate dal provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, dalle quali risultano le vestigia romane;

se sia stata valutata l'ipotesi che gli eventuali lavori per la realizzazione del sottopassaggio potrebbero non essere mai ultimati, rischiando di stanziare inutilmente i circa centosettanta miliardi di lire di denaro pubblico per dare l'appalto dei lavori a ditte che non potranno mai realizzare il progetto;

per quali motivi il comune di Roma abbia delegato al Governo eventuali decisioni nel merito, nel caso di ritrovamenti archeologici in fase di lavoro;

quali misure intendano adottare al più presto per scongiurare il pericolo di

presentare ai pellegrini del 2000 una città-cantiere, in particolare quali soluzioni intendano adottare per risolvere la questione del sottopassaggio di Castel Sant'Angelo, al fine di evitare di sperperare inutilmente centinaia di miliardi di lire per lavori che non potranno mai essere ultimati.

(4-09149)

RISPOSTA. — In merito alle interrogazioni in oggetto, il Provveditorato alle OO.PP. di Roma ha comunicato quanto segue.

L'intervento di viabilità e riqualificazione urbana denominato «Sottopasso di Castel S. Angelo» è da considerarsi tra le opere più qualificanti individuate dalla Commissione mista Italo-Vaticana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con la Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma, sia per favorire a breve termine la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 sia per valorizzare nel lungo termine un'area tanto pregiata del Centro storico di Roma.

In conseguenza della complessità delle problematiche tecniche e scientifiche emerse, il citato Provveditorato, con funzione di stazione appaltante su delega specifica del Comune di Roma, ha provveduto a sviluppare un piano preliminare di studi, ricerche ed indagini di campo sia di tipo tradizionale sia di tipo innovativo che consentissero l'acquisizione della migliore conoscenza aggiornata dello stato dei luoghi e dello stato di conservazione delle numerose presenze monumentali che contraddistinguono l'area in relazione all'intervento da farsi.

Sin dalle prime indagini svolte, è emerso chiaramente che tutte le possibili soluzioni alternative allo studio e che coprivano la gamma di tutti i possibili tracciati ipotizzabili, presentavano potenziali «rischi» connessi a rinvenimenti di strutture murarie appartenenti a varie epoche storiche presenti nel sottosuolo.

Si è reso pertanto indispensabile approfondire ulteriormente, per quanto consentito dalle risorse disponibili, la conoscenza

diretta del sottosuolo attraverso indagini specifiche e mirate eseguite nei punti segnalati.

I risultati di detti approfondimenti sono stati resi noti di volta in volta alle Soprintendenze competenti onde pervenire ad una ragionevole conferma delle ipotesi di fattibilità di un tracciato che soddisfacesse gli obiettivi prefissi e possedesse i requisiti di compatibilità con tutte le altre complesse problematiche idrogeologiche, urbanistiche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza stradale, di cantieristiche, di tempi e costi di esecuzione.

Tutto ciò anche nel rispetto ed anzi con la volontà precisa di recuperare e valorizzare eventuali resti di presenze antiche che si rinvenissero nel corso dei lavori, così come testimonia il sottoprogetto specifico di scavi e studi archeologici a corredo del progetto stradale per un importo stimato di lire 3 miliardi, da attivare propedeuticamente alla progettazione esecutiva cui pervenire una volta eliminati i « rischi » più gravi avvalendosi della direzione scientifica delle Soprintendenze competenti.

Ulteriori studi ed indagini preliminari hanno inoltre consentito l'acquisizione di utili elementi di valutazione dello stato di conservazione del rilevante patrimonio edilizio antico e moderno ubicato sulla sponda destra del Tevere nel tratto interessato dal Sottopasso.

Ne è risultato un quadro complessivo di generale sofferenza dei principali edifici pubblici e privati ubicati sulla sponda destra del Fiume Tevere talvolta a conferma di situazioni note, talvolta a costituire conferma certa di intuizioni qualitative.

Di tali conoscenze, approfondite per quanto possibile, se ne è tenuto conto nel progetto definitivo con soluzioni tecniche specifiche per quanto riguarda:

la stabilità del palazzo di Giustizia e di Casa Madre dei mutilati;

il consolidamento dei Bastioni S. Giovanni e S. Matteo di Castel S. Angelo nonché del tratto di mura di Passetto di Borgo;

il consolidamento di tutto Ponte S. Angelo (in gravi condizioni di dissesto cui

occorre porre rimedio con ogni urgenza) e della spalla destra degli altri Ponti interessati;

la stabilità della facciata lato Tevere dell'Ospedale S. Spirito;

la stabilità degli isolati su Piazza della Rovere fino a Palazzo Salviati;

il consolidamento dei muraglioni del Tevere posti a difesa della Capitale dalle inondazioni.

È stato così possibile elaborare un progetto che sotto il profilo urbanistico risulta conforme agli obiettivi del Programma degli interventi per il Giubileo approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e congruente con le previsioni e le iniziative poste in essere dall'Amm.ne Comunale; esso è anche quello più accettabile sotto il profilo economico se confrontato ad altre possibili soluzioni alternative pure studiate (soluzioni in banchina del Fiume Tevere).

Nel corso degli studi preliminari sono state elaborate varie soluzioni possibili e sono state valutate anche numerose altre idee progettuali avanzate negli ultimi decenni da uomini di cultura o liberi professionisti per eliminare il problema rappresentato dalla strettoia di Castel S. Angelo, tra cui anche quella avanzata recentemente dall'Ing. Vittoriano Satta. Tali idee tuttavia talvolta non soddisfacevano tutti gli obiettivi prefissi con l'intervento; oppure non risultano congruenti con il quadro complesso delle esigenze indicate dall'Amm.ne Comunale, oppure non tenevano nel dovuto conto l'esigenza del rispetto dello stato esteriore dei luoghi o delle preesistenze archeologiche con pesanti modifiche allo stesso, oppure non risultavano compatibili con i programmi di recupero e valorizzazione dell'area; oppure non erano verificati gli aspetti del traffico, della sicurezza, delle strutture e dei consolidamenti, degli impianti, dei sottoservizi, idrogeologici, cantieristici, temporistica, costi.

Gli obiettivi dell'intervento mirano al ripristino storico e archeologico dell'area del Castello nonché ad una significativa riqua-

lificazione sia viaria che funzionale dell'area e del settore urbano dell'area Vaticana.

Le deviazioni in sottopasso del traffico veicolare e la realizzazione — sempre sotterranea — della Stazione di scambio e del Centro di accoglienza, consentono infatti di liberare tutta l'area del Castello da quegli elementi « funzionali » che impediscono oggi di restituire all'area monumentale il suo vero e naturale assetto.

Ulteriori indagini archeologiche pure previste nel progetto definitivo, dovranno inoltre dare una completa conoscenza e l'esatto rilievo di quanto ancora presente nel sottosuolo.

Solo sulla base di questo ulteriore rilievo sarà possibile impostare un progetto esecutivo e di seguito realizzare le opere senza imprevisti significativi ed ostacoli e, quindi, senza varianti progettuali sostanziali in corso d'opera, che per la scadenza giubilare e per la normativa vigente, non potrebbero essere consentite.

In particolare per quanto riguarda gli accertamenti già effettuati sul Lungotevere Castello ed in prossimità dei Bastioni del Castello dai risultati ottenuti, riportati tra gli elaborati progettuali predisposti, non risultano individuati:

né reperti archeologici importanti da non consentire una pianificazione delle opere;

né una strada romana, frangiflutti di Adriano, un collettore romano e una galleria di collegamento tra i due bastioni;

né sepolture di particolare importanza, oltre a tombe con monili e scudi rilevati con l'indagine a ultrasuoni, né una grossa area di reperti archeologici.

Si conferma invece le presenze già individuate nel corso delle varie indagini e cioè:

banchi di terreno di riporto connessi ai lavori ottocenteschi;

brani o livelli ancora intatti di sedime archeologico;

presenza di residue strutture murarie appartenenti a varie epoche storiche tal-

mente miste ed intersecate tra loro da non potersi facilmente distinguere le diverse costruzioni.

La Soprintendenza Archeologica di Roma in merito ai lavori di realizzazione del Sottopasso di Castel S. Angelo, ha manifestato perplessità sulle diverse soluzioni tecniche ipotizzate in considerazione sia del rischio connesso con il ritrovamento in corso d'opera di eventuali presenze archeologiche di rilevante interesse, tutelate per legge, sia della scarsa conoscenza specifica del sottosuolo.

Proprio per contenere nei limiti del ragionevole tale rischio sono state eseguite tutte le ricerche preliminari al progetto definitivo dei lavori ed è stata inoltre prevista in progetto un'ampia campagna di scavi propedeutica al progetto esecutivo per un importo di lire 3 miliardi.

Il Soprintendente ai Beni Culturali dal canto suo non ha tanto manifestato perplessità sulla demolizione e ricostruzione dei muraglioni del Tevere, quanto contrarietà sulla modifica eventuale dell'aspetto esteriore dei muraglioni con modifica della geometria o con realizzazione di aperture sugli stessi.

Per tener conto di tale contrarietà, nell'ultima rielaborazione del progetto è stata eliminata ogni pur minima modifica dell'aspetto esteriore dei muraglioni, che verrà invece ripristinato e conservato immutato rispetto a quello attuale, previa esecuzione dei necessari lavori di ripristino e consolidamento.

Per quanto concerne poi l'osservazione che i sondaggi relativi ad un'opera di tale importanza storica sarebbero iniziati solo nel mese di settembre 1996 e risulterebbero allo stato attuale ancora incompleti, il Provveditorato ha precisato che essi hanno avuto inizio nel mese di maggio 1996 e si sono conclusi sostanzialmente nel mese di settembre 1996. Dopo tale data si sono invece resi necessari limitati ulteriori specifici approfondimenti per la migliore conoscenza di problematiche particolari o per soddisfare richieste specifiche.

In merito al criterio di affidamento dei lavori con ricorso all'articolo 19 comma 1-b

della legge Merloni il citato Provveditorato, delegato dal Comune di Roma ai sensi del decreto-legge 23.10.1996 n. 551, in qualità di stazione appaltante per le opere in questione, ha provveduto alla redazione del progetto definitivo così come previsto dall'articolo 16, comma 4 della legge 216/95.

Il Provveditorato scartata l'ipotesi di procedere alla progettazione mediante appalto-concorso che di fatto demanda a soggetti privati una pluralità di scelte di notevole rilevanza, scelte di competenza della Pubblica Amministrazione, ha ritenuto di procedere direttamente alla progettazione definitiva che, ancorché con la collaborazione di professionisti e consulenti esterni, è stata predisposta con la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate, e quindi di rinviare la progettazione esecutiva facendo ricorso alla procedura della licitazione privata con le modalità dell'articolo 19 lett. 1-B ravvisando, peraltro, la presenza di entrambe le fattispecie 1° e 2° del citato articolo 19 lett. 1 B.

Nella fase di progettazione definitiva è stata confermata quella prevalenza della componente tecnologica ed impiantistica, nonché l'esigenza e la necessità di procedere all'effettuazione di scavi archeologici, di opere di manutenzione e restauro, delineate nella prima fase di studio.

Nel caso in esame, infatti, vengono affrontati per tutto il tracciato dell'opera complessi problemi tecnici per le opere di consolidamento e sottofondazioni in aderenza ad edifici storici e monumentali interventi di risanamento sugli stessi quali ad esempio il taglio di muraglioni, delle spalle dei ponti antichi e moderni per le quali sono state prese in considerazione tecnologie non usuali.

Inoltre il rispetto dei tempi, estremamente ristretti, imporrà all'Impresa esecutrice, in sede di progettazione esecutiva prima e poi in sede di realizzazione, il ricorso ad una diffusa componente tecnologica non tradizionale per rispettare i tempi contrattuali e procedere contestualmente alla rimozione, spostamenti, rifacimenti, allacci provvisori di tutta la complessa rete impiantistica e tecnologica dei sottoservizi

esistenti che dovranno continuare la loro funzione durante tutto lo svolgimento dei lavori.

Il Provveditorato ha precisato che il tempo utile a disposizione dell'impresa che risulterà aggiudicataria della gara d'appalto per l'elaborazione del progetto esecutivo è di mesi 6 (sei) (e non di un mese) con conseguente assunzione consapevole delle responsabilità connesse.

Per quanto riguarda gli affidamenti per incarichi di consulenza e collaborazione alla progettazione per gli interventi del programma Giubileo il Provveditorato ha comunicato di aver provveduto alla massima diffusione per acquisire i curricula dai professionisti.

Tali avvisi sono stati fatti in aderenza al disposto dell'articolo 17, comma 12 della legge 109/94 come integrata e modificata dalla legge 216/95.

Le richieste pervenute da parte di singoli o di associazioni di professionisti sono state in numero di 600 circa e i relativi affidamenti sono avvenuti sulla base dei curricula presentati.

Tutte le progettazioni oggetto degli avvisi sono state coordinate da parte dei tecnici del predetto Provveditorato e gli incarichi affidati hanno le caratteristiche di supporto operativo ai fini di acquisire specifiche conoscenze, le collaborazioni in campo storico, archeologico, ambientale, urbanistico, idraulico, architettonico, geotecnico, per lo studio dei flussi di traffico impiantistico ed il cui compenso forfettario per ciascuna collaborazione specifica è ampiamente al di sotto dell'importo di 200.000 ECU fissato dalla legge 216/95 articolo 17.

Per quanto riguarda infine i motivi per cui il Comune di Roma ha ritenuto di avvalersi della facoltà di delega ai sensi del decreto-legge 455/1996 e delle strutture tecnico-amministrative del Provveditorato alle OO.PP per il Lazio risiedono evidentemente nella fiducia riposta nella nota professionalità di tali strutture, comprovata da decenni di risultati operativi ottenuti, nonché dall'esito stesso dell'incarico specifico di cui

trattasi, con cui si è data una valida risposta ad un problema complesso.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 466 del 21.2.97 si è espresso sul progetto definitivo del Sottopasso di Castel S. Angelo e di adeguamento della Galleria Principe Amedeo ritenendo gli elaborati del progetto definitivo suscettibili

di essere sviluppati in progetti esecutivi con alcune prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni.

Per quanto concerne il Sottopasso di Castel S. Angelo il costo totale dell'opera risulta stimato, con riferimento al prezzario del Comune di Roma, in L. 169.000.000.000 così ripartito.

A — LAVORI A CORPO

Viabilità di superficie	L.	4.526.595.360
Sottopasso	L.	50.436.286.692
Stazione di scambio	L.	13.004.913.680
Fognature	L.	13.221.641.499
Impianto di sicurezza	L.	18.819.744.875
Consolidamenti	L.	21.933.600.033
Lavori e impianti provvisori per opere civili ...	L.	1.057.222.500
Compenso speciale d'appalto per oneri di capitolato	L.	<u>2.000.000.000</u>
Sommano lavori a corpo	L.	125.000.000.000

B — LAVORI A MISURA

Scavi archeologici	L.	3.000.000.000
--------------------------	----	---------------

C — SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 10%	L.	12.800.000.000
Spese tecniche (8%)	L.	10.240.000.000
Lavori e forniture per spostamento pubblici servizi	L.	12.500.000.000
Imprevisti	L.	<u>5.460.000.000</u>
Importo totale	L.	169.000.000.000

Il programma dei lavori elaborato in sede di progetto definitivo prevede tempi complessivi per la realizzazione dell'intervento (progettazione esecutiva, spostamento pubblici servizi, realizzazione delle opere) valutabili in 27 (venti-

sette) mesi dalla data di consegna dei lavori.

Il costo totale dell'intervento della galleria Principe Amedeo risulta stimato, con riferimento al prezzario del Comune di Roma, in L. 44.000.000.000 così ripartito:

Lavori a base d'asta

Lavori a forfait

<i>Scavi e demolizioni</i>	<i>L.</i>	<i>2.247.740.000</i>
<i>Paratie con diaframmi</i>	<i>L.</i>	<i>7.336.120.000</i>
<i>Paratie con micropali</i>	<i>L.</i>	<i>8.374.500.000</i>
<i>Consolidamenti e sottofondazioni piedritti galleria</i>	<i>L.</i>	<i>4.832.920.000</i>
<i>Conglomerati cementizi</i>	<i>L.</i>	<i>7.027.995.000</i>
<i>Impermeabilizzazione ed intonaci speciali</i>	<i>L.</i>	<i>2.501.611.000</i>
<i>Pavimentazioni stradali e sistemazioni superficiali</i>	<i>L.</i>	<i>1.211.514.000</i>
<i>Risanamento galleria esistente</i>	<i>L.</i>	<i>404.470.000</i>
<i>Finiture</i>	<i>L.</i>	<i>836.815.000</i>
<i>Impianti</i>	<i>L.</i>	<i>5.343.315.000</i>
<i>Compenso a corpo</i>	<i>L.</i>	<i>2.883.000.000</i>
<i>Totale lavori a forfait</i>	<i>L.</i>	<i>43.000.000.000</i>

Lavori a misura

<i>Per scavi archeologici</i>	<i>L.</i>	<i>1.000.000.000</i>
<i>Sommano i lavori a base d'asta</i>	<i>L.</i>	<i>44.000.000.000</i>

Somme a disposizione dell'Amministrazione

<i>I.V.A. 10% di L. 44.000.000.000</i>	<i>L.</i>	<i>4.400.000.000</i>
<i>Regolazione interferenze imprevisti e spese generali comprensive di IVA</i>	<i>L.</i>	<i>19.600.000.000</i>
<i>Totale generale</i>	<i>L.</i>	<i>68.000.000.000</i>

Il sistema di affidamento prescelto prevede che le imprese aggiudicatrici debbano redigere il progetto esecutivo.

In tale fase l'Impresa dovrà indicare con esattezza, nell'eventuale rimodulazione del cronoprogramma dei lavori allegato al progetto definitivo, i tempi massimi necessari anche allo spostamento delle infrastrutture interferenti.

Il Provveditorato OO.PP. di Roma ha comunicato che in data 25.05.97 ha terminato l'esame delle offerte pervenute dalle varie ditte ed ha aggiudicato l'affidamento dei lavori per la realizzazione del sottopasso di Castel S. Angelo ad un Consorzio di cinque imprese, formato dalla Astaldi e Italstrade di Roma, Consorzio Cooperative costruzioni di Bologna, Fioroni di Perugia e SIPES di Pescara.

Considerate le difficoltà per l'attuazione dell'opera è stato necessario tenere in considerazione assetti non soltanto tecnici, ma anche storici, artistici e monumentali e sono stati richiesti a tal fine supplementi di istruttoria ed ulteriori rilevazioni, indagini e sondaggi, come testimoniato dal successivo voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 18 dicembre 1997 e dalla deliberazione della conferenza dei servizi del 19 dicembre 1997.

Le indagini e le valutazioni svolte anche da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici di Roma, hanno riguardato i problemi summenzionati e non sono state ispirate da motivi di carattere ideologico.

Purtroppo, l'esigenza di una serie di approfondimenti, richiesti dalla Soprintendenza Archeologica di Roma e prospettati nel parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., incompatibili con i tempi di realizzazione ristretti imposti dalla prossima scadenza della celebrazione del Grande Giubileo dell'anno 2000, comporterà l'irrealizzabilità del sottopasso di Castel S. Angelo, mentre non sarà pregiudicata la realizzazione del raddoppio della Galleria Principe Amedeo del Parcheggio del Gianicolo e del rafforzamento della via tramviaria.

Il raddoppio della Galleria Principe Amedeo è stato affidato alla Ditta Penta di Roma ed alla Trevi S.p.A. di Forlì.

Per quanto attiene ai costi finora sopportati, il suddetto Provveditorato ha comunicato che essi ammontano a circa 4 miliardi e 400 milioni per i lavori di progettazione e a 1 miliardo e 100 milioni per gli scavi archeologici, mentre non è al momento prevedibile alcun costo per l'abbandono del progetto del sottopasso di Castel S. Angelo.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Paolo Costa.

ALEMANNO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

esiste una petizione sulla « situazione igienico-sanitaria e sicurezza del personale di polizia penitenziaria » — protocollo n. 26 del 23 giugno 1997, del Sialpe (Sindacato autonomo lavoratori penitenziari) -Ugl, firmata da cinquantacinque persone;

con tale petizione il personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Ascoli Piceno ha inteso manifestare lo stato di abbandono e di insofferenza, oltre che una serie di violazioni dei diritti dei lavoratori di seguito elencati: a) carenze igienico-sanitarie dei locali e del confezionamento dei pasti. Inoltre i generi risultano « qualitativamente scadenti » e non conservati secondo le normative (di congelazione e conservazione); b) carenza dei servizi igienici: allo stato attuale è funzionante un solo « gabinetto » per circa centosessanta persone; c) carenza di sicurezza del personale all'interno « delle zone detentive e cinta muraria », in quanto un agente occupa contemporaneamente più posti di servizio, incidendo sulla sicurezza di ognuno e dell'Istituto; d) protrazione del turno pomeridiano 18.00/24.10, non conforme all'accordo quadro nazionale per il personale di polizia penitenziaria — articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 25, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; e) le garitte per il servizio di sorveglianza esterna non sono e non vengono mai pulite e disinfettate (tra l'altro con presenza di scarafaggi, ragni, eccetera). Inoltre sono sprovviste di acqua potabile e dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione meccanica, mentre la pavimentazione antisdrucchiabile sulla cinta muraria presenta protuberanze e cavità, viste le particolari variazioni climatiche di carattere torrido che si sono avute negli ultimi anni (soprattutto in luglio ed agosto), perciò prestare servizio di sentinella (in particolari fasce orarie) compromette la salute stessa;

il segretario provinciale Sialpe-Ugl, Iannotta Luca, ha avuto un incontro, in merito a tale petizione, con il provveditore regionale dottor Felice Bocchino, durante il quale pare sia stato sottoposto ad un complesso interrogatorio nonostante avesse ampiamente dimostrato le ragioni della petizione sindacale sottoscritta da ben cinquantacinque persone. Colloquio al termine del quale per tutta risposta gli è stato consigliato di scegliersi un'altra sede;

è stato emesso un provvedimento di missione di sessanta giorni, ordinato al sopraindicato Iannotta Luca, segretario provinciale Sialpe (Sindacato autonomo lavoratori penitenziari) di Ascoli Piceno-Ugl, dalla casa circondariale di Ascoli Piceno, alla casa circondariale di Camerino;

tale provvedimento ha tutte le caratteristiche di un atto antisindacale tendente a reprimere invece che a conoscere e risolvere il problema sollevato. Tale provvedimento va, inoltre, ingiustamente a colpire le libertà e i diritti dei sindacati, negando ai delegati sindacali il diritto di operare per il miglioramento delle condizioni igieniche di vitto e di sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria, e sostituendo al dialettico confronto delle parti la logica impositiva del comando —:

se non intenda, data la gravità dei fatti, intervenire con la massima tempestività. (4-12181)

RISPOSTA. — *Il provvedimento di mobilità temporanea nei confronti dell'Isp. Luca Iannotta è stato adottato essendosi ritenuto che la permanenza dell'Ispettore Iannotta Luca presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno fosse pregiudizievole rispetto al buon andamento dell'istituto essendosi creata una situazione anormale sotto il profilo dei rapporti di correttezza e reciproca fiducia fra lo stesso Iannotta e tutti coloro che hanno assunto una posizione di contrasto nei suoi confronti.*

Infatti da un lato erano risultate insistenti le gravi carenze igieniche segnalate dallo stesso Iannotta alla A.S.L. di Ascoli Piceno (escluse dai sopralluoghi della stessa A.S.L.) dall'altro era emerso che le firme apposte in calce a un documento sottoscritto da 55 operatori della Polizia Penitenziaria inviato alla stampa dall'O.S. U.G.L. S.I.A.L.Pc pubblicato su quotidiani di stampa e ripreso in una interrogazione parlamentare dell'onorevole Fabrizio Cesetti sulle condizioni di servizio degli agenti di Polizia Penitenziaria nel supercarcere di Marino del Trento di Ascoli Piceno erano state carpite abusando della buona fede dei

sottoscrittori, del grado ricoperto dalla Iannotta e durante l'orario di servizio.

Avverso il provvedimento adottato nei confronti dello Iannotta sia il diretto interessato sia l'O.S. Sialpe U.G.L., di cui è dirigente, hanno proposto ricorso al T.A.R. delle Marche.

Il T.A.R. con ordinanza del 5.12.1997 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai dipendenti e ha in parte accolto quello presentato dall'O.S. annullando il provvedimento con cui il Provveditorato regionale di Ancona aveva disposto l'invio in missione dell'Ispettore Iannotta alla Casa Circondariale di Camerino nel periodo 17.9.1997 — 16.11.1997.

Quanto ai problemi strutturali cui si fa cenno nella interrogazione si trasmette il verbale di congruità dei predetti redatto dal locale Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione delle garitte e tettoie poste sul muro di cinta della Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

sono stati emessi il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e la conseguente disposizione attuativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, relativi al piano straordinario di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, e nelle province di Frosinone, Rieti, Viterbo, Roma, Latina, Massa Carrara che hanno fatto registrare un tasso medio annuo di disoccupazione, nel 1996, superiore alla media nazionale;

la provincia di Terni ed il territorio di Spoleto hanno, ormai da anni, fatto registrare un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, specie in termini di disoccupazione giovanile, tanto da essere definiti, in unico complesso, « bacino di crisi » anche ai sensi dell'obiettivo 2 europeo;

i criteri di valutazione adottati non infirmano le ragioni in favore di una loro inclusione tra le province di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

diverse e, sotto qualche profilo, contrapposte, restano le opinioni sulla efficacia economico-sociale dei sopradetti strumenti a livello generale, il che però non toglie che, dal punto di vista delle aree specifiche interessate, si ponga il problema della omogenea e congrua utilizzazione dei benefici per tutti i territori che rientrano nelle caratteristiche di svantaggio previste;

anche in base alle rilevazioni del competente comitato regionale INPS, allo stato non risultano opportunamente dispiagate le iniziative territoriali di assorbimento in favore di una proficua e piena utilizzazione delle risorse messe a disposizione dal piano straordinario stesso, tali da far pensare ad una molto parziale e limitata incisività delle disposizioni emanate —:

se non intenda, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, modificare con urgenza i suoi provvedimenti, annoverando il complesso d'area costituito dalla provincia di Terni e dal comune di Spoleto (anche come territori legati da contratto d'area) tra quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 26 della legge 24 marzo 1997, n. 196, in materia di interventi a favore dei giovani non occupati nel Mezzogiorno.

(4-13321)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica evidenziata dalla S.V. On.le, nell'atto parlamentare suindicato si espone quanto segue.*

La riforma del mercato del lavoro, operata con la recente normativa, introduce nuovi strumenti finalizzati alla promozione dell'occupazione.

In particolare, si evidenzia che l'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha delegato il Governo ad emanare, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, un de-

creto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse lavoro da attuare nelle regioni meridionali ed in quelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, « secondo la definizione allargata ISTAT » rilevato nel 1996, è superiore alla media nazionale.

Lo stesso articolo precisa, inoltre, i principi e i criteri direttivi che il decreto stesso deve osservare.

La legge delega (D.Lg.vo 7 aprile 1997 n. 280), quindi, si è necessariamente riferita al tasso di disoccupazione secondo la definizione allargata ISTAT, per la individuazione delle province destinatarie del piano straordinario.

Dai dati forniti dall'ISTAT, risultano, nella condizione prevista al citato articolo 26, le province di Massa Carrara, Roma, Viterbo, Latina e Frosinone.

Le province suindicate, unitamente alle regioni meridionali, costituiscono pertanto l'area territoriale in cui attivare il piano straordinario.

Si intende, infine, esprimere che la misura degli interventi in esame sicuramente non sarà risolutiva della grave crisi occupazionale che investe l'intera realtà nazionale; tuttavia, si ritiene che essi siano strumenti validi sia per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sia per creare le premesse di attività stabili nel tempo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BIOCCHI e MASI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la nomina della professoressa Anna Maria Andreoli a presidente della fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » ha sollevato numerose e vibrante riserve nella comunità scientifica e fra gli studiosi dell'opera dannunziana;

vi sono state nel passato contestazione su metodi e correttezza di lavoro

mosse alla Andreoli da parte di studiosi ed esponenti del mondo letterario e scientifico;

in virtù della nomina a presidente della fondazione Vittoriale, la professoressa Andreoli entrerà di diritto a far parte del comitato scientifico per l'edizione nazionale dell'opera *omnia* di D'Annunzio, patrocinata dal ministero per i beni culturali e ambientali;

avendo nel passato la stessa professoressa Andreoli vibratamente criticato l'iniziativa e il comitato scientifico presieduto da Dante Isella, appare del tutto improbabile una proficua collaborazione della stessa con detto comitato —:

quali ragioni abbiano indotto il ministero a procedere alla nomina della professoressa Andreoli prescindendo dalle citate obiezioni;

quali assicurazioni intenda fornire alla comunità scientifica e letteraria circa la trasparenza delle procedure e a garanzia dell'autonomia e della qualità scientifica e di ricerca della futura attività della fondazione Vittoriale. (4-14498)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

La nomina della professoressa Anna Maria Andreoli a presidente della Fondazione « Il Vittoriale degli italiani » rientra nel quadro di un ordinario avvicendamento negli organi di gestione degli Istituti culturali.

La prof.ssa Andreoli, ordinaria di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell'Università della Basilicata, ha documentato specifica esperienza negli studi dannunziani.

Fin dal 1982 ha curato l'edizione di numerose opere dannunziane nonché la pubblicazione di diversi saggi sul Poeta.

Nel biennio 1993-1994, durante il suo incarico di consulente scientifico della Fondazione sopra richiamata, ha riordinato l'archivio del Poeta, pubblicando il volume « D'Annunzio archivista ».

Nell'ambito delle iniziative promosse da questo Ministero la prof.ssa Andreoli ha recentemente collaborato all'allestimento scientifico della mostra « I libri segreti — Le biblioteche di G. D'Annunzio » ed è, inoltre, membro del Comitato nazionale per l'edizione delle Opere di D'Annunzio.

Si ritiene, pertanto, che la competenza acquisita dalla prof.ssa Andreoli in materia garantisca una seria e rigorosa attività culturale e scientifica della Fondazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

BIRICOTTI e SUSINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la cooperativa Ceramica industriale Livorno (Ccil), nata nel 1982 dalla chiusura delle Ceramiche industriali spa, del gruppo Pozzi-Ginori, che produce isolatori in porcellana ad alta tensione, è il produttore italiano più importante nel proprio settore, con centoquaranta addetti, ed è costituita a livello mondiale;

il cliente più importante è l'Enel, che acquista circa il quaranta per cento della produzione, mentre il rimanente sessanta per cento viene venduto a costruttori di apparecchiature e di impianti nazionali ed esteri;

la quota destinata all'esportazione, di circa il 30 per cento, è ripartita su vari mercati: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, Brasile, Sud Africa, Argentina, Egitto, Algeria, Portogallo, Austria, Svizzera;

la cooperativa ha perseguito una politica di investimenti che le ha consentito di inserirsi nel novero dei fornitori più qualificati, riuscendo a competere con altri produttori europei, quali la multinazionale Ceram, la giapponese Ngk, o la Cerisol, la Siemens o la Hoechst, esportando direttamente o indirettamente in quasi tutto il mondo;

nell'ottica del continuo miglioramento, in un mercato che si fa sempre più

critico anche con l'ingresso di produttori indiani, cinesi, eccetera, la Ccil sta tentando di attuare un salto di qualità con un piano di grande trasformazione sia tecnologica che logistica, che prevede di portare a compimento nel triennio 1997-1998-1999;

tale ristrutturazione potrà portare l'azienda a posizionarsi con maggiore concorrenzialità sia sul mercato italiano, sia su quello internazionale, con indubbi vantaggi per l'economia nazionale;

risulta che la politica dell'Enel, per quanto riguarda l'effettuazione delle gare, si discosti da quella adottata dalla maggior parte degli enti elettrici europei; mentre infatti l'Enel proceda a gare internazionali con requisiti e procedure che permettono un facile accesso ai produttori esteri, gli altri enti elettrici praticano condizioni di maggior tutela dei produttori nazionali, richiedendo, per coloro che effettuano forniture e coloro che partecipano alle gare, omologazioni il cui iter è lungo e faticoso;

risulta, per esempio, che l'ente elettrico francese, dietro richiesta di omologazione della Ccil italiana, avendo troppi fornitori e non riscontrando l'interesse, ha rinviato il problema ai costruttori di apparecchiature che potranno procedere all'omologazione in relazione ai prodotti destinati alla Edf;

i problemi esposti non riguardano solo la Ccil, ma sono comuni alla maggior parte dei fornitori italiani dell'Enel di qualsiasi settore, come rilevato dall'Associazione di categoria (Anie) —:

se intenda procedere a verifiche e a formulare precisi indirizzi affinché le politiche dell'Enel non si differenziano da quelle degli enti elettrici e siano più consoni alle necessità delle imprese dei lavoratori del nostro Paese. (4-08650)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza di questa Amministrazione, nonché in base agli elementi forniti dall'ENEL S.p.A., si comunica quanto segue.*

L'ENEL, nell'affidamento delle proprie forniture, è tenuta all'osservanza di precise regole fissate dalla Direttiva CEE/93/38, recepita nel Decreto legislativo n. 158/1995, la quale, ispirata ai principi della « trasparenza », « concorrenzialità » e « non discriminazione », garantisce la migliore competizione fra le imprese con conseguente aggiudicazione della commessa al migliore offerente.

Il carattere vincolante delle norme in questione ne impone un'applicazione assolutamente uniforme nell'ambito comunitario per cui nessuna discriminazione è consentita tra imprese nazionali e non nazionali e le società che ritengono di non essere sufficientemente tutelate possono esercitare rapide azioni a garanzia dei propri interessi, anche sulla base dell'espressa disciplina prevista dalla Direttiva CEE/92/13 che detta regole unitarie a livello comunitario.

Di fronte a comportamenti pregiudizievole adottati da altri soggetti elettrici europei quali quelli evidenziati dagli On.li interroganti, è opinione di questo Ministero che dovrebbero essere le Associazioni di categoria delle imprese interessate ad assumere idonee iniziative ed interventi miranti a determinare l'immediata cessazione dello svantaggio concorrenziale.

Si fa presente, infine, che la Cooperativa Ceramica Industriale (Ccil), impresa produttrice di isolatori in porcellana MT/AT, risulta inserita dall'ENEL nell'elenco delle imprese qualificate ed è regolarmente invitata a partecipare alle gare indette da detta Società.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

CICU e MARRAS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

è noto che il ministero del bilancio e della programmazione economica ha predisposto ed inviato a Bruxelles un dossier allo scopo di riaprire la trattativa sugli sgravi contributivi sul costo del lavoro, la

cui abolizione graduale era stata stabilita dall'accordo Pagliarini-Van Miert del 1994;

secondo tale documentazione, gli sgravi contributivi in questione, da ripristinare dal 1° gennaio 1998 e fino al 2001, prevedono aliquote di agevolazione del 12 per cento per le regioni Campania, Calabria e Sicilia e solo del 6 per cento per le regioni Sardegna, Basilicata e Puglia;

la medesima proposta dovrà essere sottoposta all'attenzione del Commissario europeo alla concorrenza —:

se sia il caso, in virtù della grave situazione occupazionale che coinvolge la Sardegna e anche le altre regioni meridionali, a cui si debbono aggiungere per la Sardegna le diseconomie derivanti dall'insularità e dalle ridotte dimensioni del mercato locale, di proporre, anche per Sardegna, Basilicata e Puglia, l'aliquota di agevolazione del 12 per cento al pari di quella proposta per altre regioni con problematiche similari. (4-11662)

RISPOSTA. — *Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si risponde alla interrogazione in oggetto.*

Il Servizio per le politiche di coesione di questo Ministero ha notificato alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 93 del trattato CE, con nota n. 5/2366/R del 21 ottobre 1997, una proposta relativa ad un regime di incentivi all'occupazione per le seguenti regioni meridionali: Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna.

Il prospettato regime di aiuti, sotto forma di agevolazione contributiva, è volto a contenere l'aumento del costo del lavoro derivante, per le regioni indicate, dalla cessazione degli sgravi contributivi, fissata al 30 novembre 1997 dalla decisione della Commissione Europea del 1° marzo 1995.

La Commissione Europea ha adottato, in data 3 dicembre 1997, la decisione di autorizzare il regime di aiuti in questione, che prevede la corresponsione, in forma di conguaglio, di un incentivo capitaro per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, occupati alla data del 1° dicembre 1997, che abbiano una retribuzione imponibile, ai fini

pensionistici, non superiore a lire 36.000.000 su base annua.

L'entità dell'incentivo è stata fissata in lire 1.600.000 per il 1998 e lire 1.050.000 per il 1999.

L'incentivo corrisposto non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori retti dal trattato CECA, del settore delle fibre sintetiche e del settore automobilistico quale definito nella « Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica » (97/C279/01).

Per le imprese del settore automobilistico e per quelle del settore delle fibre sintetiche potrà essere concesso un contributo nei limiti degli aiuti cd. « de minimis », quali disciplinati dalla comunicazione della Commissione Europea 96/C68/06).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.

CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1996 venivano pubblicate le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica adottate in materia di determinazione in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1996;

la delibera adottata nell'occasione regolava altresì la decorrenza degli aumenti varati nel dicembre 1995 e successivamente sospesi;

nel comune di Vajont (Pordenone), il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è affidato in concessione alla « Società italiana per il gas spa », sulla scorta di un atto intervenuto ancora nel 1991;

il contratto accessivo alla concessione prevede (articolo 13) che le tariffe vengano deliberate dal consiglio comunale e siano aggiornate secondo le disposizioni di legge;

recentemente, sono state però distribuite agli utenti le « bollette » relative alle ultime letture dei consumi effettuate dalla società di gestione;

con grande sorpresa degli interessati, gli importi comunicati agli utenti contengono dei conguagli riferiti ad aggiornamenti tariffari degli anni precedenti comportanti aumenti, rispetto alle somme dei corrispondenti periodi dell'anno trascorso, a dir poco astronomici;

a titolo di esempio, una fontana ubicata nella piazza del paese aveva comportato una « bolletta » per il periodo maggio 1995-febbraio 1996 pari a lire un milione trecentoquarantamila « salvo conguaglio », nel mentre, in esito al « conguaglio » operato unilateralmente dalla società concessionaria, la bolletta recentemente recapitata al comune di Vajont prevede la corresponsione del « modesto » importo di lire venti milioni sessantanovemila, ovviamente sempre « salvo conguaglio »;

i cittadini del piccolo comune in questione si stanno interrogando in ordine alla legittimità del comportamento adottato dalla società concessionaria ed il comune ha proposto ricorso all'autorità giudiziaria —;

se non intendano attivare il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), al fine di effettuare un preciso monitoraggio circa l'applicazione delle tariffe nel caso in esame, con particolare riferimento al comportamento adottato, nel caso, dalla « Società italiana per il gas spa », nonché allo scopo di svolgere un'indagine sui costi di produzione e sugli effetti degli aumenti adottati dalla società concessionaria nei confronti degli utenti del servizio svolto nel comune di Vajont e di accertare se la predetta società abbia violato le disposizioni in materia tariffaria o, comunque, gli obblighi derivanti dal contratto accessivo alla concessione;

se e, comunque, quali ulteriori provvedimenti od iniziative intendano adottare.

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si risponde all'atto parlamentare in oggetto, premettendo in via generale, che il NARS è stato istituito ai sensi della delibera CIPE 24.4.1996 e ha lo scopo, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni interessate, di promuovere l'applicazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla medesima delibera, di favorire l'omogeneità dei contenuti dei contratti di programma, di eseguire il monitoraggio degli effetti derivanti dai contratti medesimi e di consentire, in tal modo, il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica.*

Con riguardo al caso specifico sollevato dall'interrogante, che lamenta aumenti « notevolissimi » delle tariffe acquedottistiche nel Comune di Vajont, si fa presente che la delibera CIPE 26.6.1996, richiamata dall'interrogante stesso ed assunta in conformità alle raccomandazioni formulate dal NARS, prevedeva che per l'anno 1996 gli aumenti tariffari non dovessero superare la misura del 2,5 per cento e — a parte l'ipotesi dei Comuni strutturalmente deficitari, tenuti per legge ad una copertura minima prestabilita dei costi di gestione — consentiva incrementi maggiori solo nell'eventualità che venissero effettuati gli investimenti così come definiti dalla delibera del 10.5.1995: « i valori di investimento da considerare sono quelli strettamente necessari per mantenere la qualità del servizio e garantire la normale efficienza degli impianti »; detto incremento maggiore era consentito fino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti raggiungessero almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno considerato.

Per le procedure relative alla verifica delle tariffe la delibera rinviava alla citata delibera 10.5.1995, ai sensi della quale l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) deve verificare, anche a campione, la determinazione ed il calcolo delle tariffe adottate da enti locali e/o gestori; la verifica è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui venga applicata la prevista maggiorazione per investimenti. Recita infine il punto 4.4 che « ove rilevi la non conformità delle tariffe

determinate e pubblicate l'UPICA diffida l'ente o l'impresa che gestisce il servizio a provvedere ... ai necessari adempimenti di rettifica e di conguaglio... ».

La citata delibera 26.6.1996 prevedeva inoltre che « anche ai fini di un efficace monitoraggio delle tariffe deliberate, il NARS procederà ad un'indagine sui costi di produzione e sugli effetti degli aumenti adottati, nei confronti di un campione significativo di enti locali ovvero di enti gestori », adempimento che il Nucleo ha almeno in parte già assolto in vista della formulazione di direttive al CIPE per le determinazioni tariffarie relative al 1998, ma che l'esiguità dell'attuale struttura di supporto al NARS stesso non consente al momento di estendere a tutti i casi in cui siano segnalati scostamenti rispetto alle indicazioni fornite dal Comitato.

Per completezza si aggiunge che la sistemica di cui sopra è stata confermata per la determinazione delle tariffe 1997 dalla delibera CIPE 27.11.1996, che peraltro esclude incrementi aggiuntivi per investimenti; mentre sono in corso di emanazione le direttive per le analoghe determinazioni relative al 1998.

Circa il caso specifico segnalato il Ministero dell'Interno ha fatto presente che in data 24.9.1990, il Consiglio Comunale di Vajont (PN) deliberava l'approvazione di una convenzione con la « Società Italiana per il Gas S.p.A », della durata di anni trenta, per la fornitura dell'acqua potabile alla popolazione ed allo stesso Comune.

Tale accordo prevedeva, tra l'altro:

la concessione, in comodato gratuito, dell'acquedotto comunale all'Italgas per la durata del contratto, con la clausola di un eventuale aggiornamento degli impianti, in caso di aumento di richieste e di manutenzione degli stessi;

la possibilità di rivedere gli importi delle relative tariffe, soltanto qualora le stesse fossero state approvate dal Consiglio Comunale.

Nel corso degli anni 1994 e 1995, la Società Italgas rappresentava all'Amministrazione comunale interessata la necessità

di un aumento delle tariffe relative al servizio acquedotto, adducendo a motivo di tale richiesta la circostanza che le spese di gestione complessiva del servizio avevano determinato un bilancio passivo dell'esercizio.

Il Comune, obiettava che ciò non era possibile, in quanto l'acquedotto era di recente costruzione (circa 25 anni) e non richiedeva particolare manutenzione; lo stesso Comune faceva inoltre presente che gli aumenti richiesti erano superiori alle tariffe determinabili in base alle sopra illustrate disposizioni del CIPE.

Nel febbraio del 1996, l'Italgas dava tuttavia comunicazione al Comune che avrebbe comunque emesso le fatture con gli importi aggiornati, anche senza la prevista approvazione da parte dell'Ente.

Tra il 4 ed il 6 aprile 1997, infatti, sia il Comune che i privati ricevevano bollette, riferite al triennio 1993-1995, con importi gravati da conguaglio.

Il Comune di Vajont richiedeva la sospensione del pagamento al Pretore di Pordenone, con provvedimento d'urgenza ai sensi del disposto dell'articolo 700 del C.P.C.

Il Magistrato, senza peraltro entrare nel merito della richiesta, rigettava il ricorso, precisando che il provvedimento poteva essere richiesto solo in caso di già avvenuto pagamento per morosità e non per la semplice emissione di fatture legittimamente inviate.

In conseguenza di ciò, i cittadini di Vajont hanno conferito mandato all'« Associazione per la Difesa del Consumatore » (sede di Udine) per le eventuali azioni legali da intraprendere nei confronti dell'Italgas. Si ritiene comunque che competa al Comune di Vajont di far valere la clausola dell'accordo in forza della quale la revisione delle tariffe resta subordinata all'approvazione da parte del Comune stesso.

Per quanto, in materia, rientra nelle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il predetto Dicastero ha fatto presente che sarà a breve definito lo schema generale di riferimento per la predisposizione delle « Carte del servizio idrico integrato ». Detto schema disciplina, tra l'altro, le modalità e le scadenze della fatturazione. Viene altresì, previsto che

l'utente venga informato puntualmente circa il meccanismo di composizione e variazione delle tariffe. Ciò anche al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari.

Per quanto attiene al conguaglio richiesto a carico del Comune di Vajont per una fontana pubblica, è da tenere presente che con il provvedimento CIP n. 46/74 (punto 1 c) sono state abolite le tariffe di favore gratuite anche se il destinatario è il Comune.

Circa gli oneri contrattuali in generale, l'Osservatorio dei Prezzi e delle Tariffe ha più volte sollecitato l'ANCI, affinché in sede di convenzione tra gli Enti locali e le aziende erogatrici venissero riviste le clausole contrattuali particolarmente onerose per l'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quanti invalidi civili e del lavoro, iscritti nelle liste speciali tenute dall'ufficio provinciale del lavoro, siano stati assunti in provincia di Cuneo in base al decreto-legge n. 29 del 3 febbraio 1993 nell'ultimo triennio —:

con quali modalità siano avvenute le assunzioni;

se intenda render noto l'elenco degli avviati al lavoro nel corso del 1997.

(4-14138)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano i seguenti dati forniti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo:*

Anno 1994:

invalidi civili assunti 5;

invalidi lavoro assunti 3.

Anno 1995:

invalidi civili assunti 2;

invalidi lavoro assunti 0.

Anno 1996:

invalidi civili assunti 2;

invalidi lavoro assunti 0.

Anno 1997:

invalidi civili assunti 14;

invalidi lavoro assunti 2.

Si rappresenta che le predette assunzioni sono avvenute secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 42, 1° comma del decreto legislativo n. 29 del 3.2.1993, cioè a seguito di richiesta numerica formulata dagli Enti interessati alle assunzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DALLA CHIESA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è stato scarcerato lunedì 5 maggio — su provvedimento d'urgenza del tribunale di sorveglianza di Milano — il signor Ambrogio Ciceri di 81 anni, condannato a un mese di detenzione e tradotto nel carcere di San Vittore sabato 3 maggio per il mancato versamento dei contributi a due dipendenti di una società della quale era stato amministratore — prestanome, reato per il quale di norma non è comminata la carcerazione;

la liberazione del signor Ciceri è stata sollecitata dal direttore del carcere di San Vittore Luigi Pagano, resosi conto delle cattive condizioni di salute del detenuto —:

se non ritenga che l'episodio indichi un inaccettabile difetto — alternativamente — di scrupolo professionale — informativo o di principi umanitari da parte di chi ha deciso l'incarcerazione di un cittadino ultraottantenne, laddove la legge prevede la facoltà di ricorrere a misure restrittive

alternative già per i cittadini di più di sessantacinque anni;

se non ritenga il fatto in stridente contrasto con il trattamento assai meno rigoroso spesso e notoriamente riservato a cittadini di *status* più elevato, responsabili di più gravi reati, e di ben più giovane età rispetto al signor Ciceri;

se non ritenga di avviare una azione di monitoraggio nelle carceri italiane per rilevare l'eventuale esistenza di casi analoghi a quelli del signor Ciceri e non denunciati, come meritoriamente fatto dal dottor Pagano in questo caso, dal personale dirigente dell'amministrazione penitenziaria;

se non ritenga di introdurre modifiche legislative che precludano la traduzione in carcere di cittadini di età superiore ai settantacinque anni se non dopo condanna definitiva per i più gravi reati contro la persona. (4-09752)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda del Sig. Ciceri Ambrogio, oggetto della interrogazione parlamentare, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha comunicato che il giorno 5 maggio 1997, appena ricevuta dalla Direzione della Casa Circondariale di Milano notizia della carcerazione del Ciceri, raggiunto da ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano, della pena di mesi 1 di reclusione, si provvede alla scarcerazione del Ciceri con provvedimento presidenziale ai sensi dell'articolo 684 cpv c.p.p..*

Era stato infatti segnalato dalla Direzione del carcere che il Ciceri, di età avanzata, risultava affetto da gravi patologie che, ad avviso del Presidente estensore del provvedimento provvisorio rendeva lo stato di salute del Ciceri incompatibile con il regime carcerario.

Il relativo processo è stato fissato dal Tribunale di Sorveglianza in data 21.1.1998, unitamente ad altro analogo procedimento.

Il Ciceri, il quale trovandosi in regime di libertà vigilata (misura di sicurezza applicata in sostituzione della Casa di Lavoro il

10.12.93), era stato tratto in arresto il 16.2.96, in esecuzione di provvedimento cumulo emesso dalla Procura della Repubblica Tribunale di Milano per esecuzione della pena di anni 3 giorni 20 di reclusione. Il Magistrato di Sorveglianza in data 6.3.96 aveva disposto la sospensione della pena ai sensi dell'articolo 684 cpv c.p.p.

Riguardo ai profili generali evidenziati nell'atto ispettivo va osservato quanto segue.

L'articolo 47-ter, primo comma, n. 3, dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, prevede che la pena della reclusione non superiore a tre anni e quella dell'arresto possano essere espiate nella forma della detenzione domiciliare « quando trattasi di persona di età superiore a 60 anni se inabile anche parzialmente ».

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, peraltro, che se la condanna deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà si applica la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 47 dello stesso ordinamento: vale a dire — per quanto qui preme — la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione è subordinata al fatto che il condannato abbia presentato al pubblico ministero competente apposita istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione.

Si tratta di un regime normativo che presenta indubbiamente delle incongruenze, facendo dipendere l'ingresso o meno in carcere di un soggetto che pure avrebbe titolo per beneficiare di misure alternative alla detenzione da un fattore puramente « casuale »: id est, dalla capacità del condannato di anticipare il pubblico ministero, presentando l'istanza di concessione della misura prima dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

La modifica di tale disciplina forma oggetto della proposta di legge n. 464/C, d'iniziativa del deputato Simeone, già approvata dalla Camera dei deputati e, quindi, con modificazioni, dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato (onde il

provvedimento trovasi ora nuovamente all'esame della camera per l'approvazione definitiva). Essa prevede, in particolare, la sospensione « automatica » (salve limitate eccezioni) dell'emissione dell'ordine di esecuzione di pene detentive non superiori a tre anni, in attesa che il tribunale di sorveglianza si pronunci in ordine alla concessione di una delle misure alternative previste 47, 47-bis, 47-ter e 50 dell'ordinamento penitenziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

DE CESARIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con delibera del consiglio di amministrazione n. 610 del 29 luglio 1997, l'Inpdap ha stabilito i principi a cui attecnersi per l'emanazione di bandi di concorso annuali per il conferimento di posti in convitto per studenti universitari figli od orfani di iscritti;

nella medesima delibera, veniva approvato il « regolamento interno convittuale per studenti universitari »;

all'articolo 11 del suddetto regolamento si prevede che, agli studenti che si dichiarano disponibili, possono essere affidati compiti di *tutor* nei confronti dei convittori che frequentano scuole medie inferiori e/o superiori, affermando, nel contempo, la possibilità, da valutare ad opera del rettore, di concedere la riduzione o la soppressione della quota di partecipazione alle spese generali, nonché ulteriori benefici, a favore degli studenti in relazione al lavoro svolto;

si determina, in tal modo una situazione per la quale si ammettono gli studenti universitari al godimento di un servizio in relazione al quale viene richiesto l'esercizio di una prestazione;

tali mansioni di *tutor* vengono attualmente svolte da dipendenti di ruolo dell'Inpdap che rivestono la qualifica di istittutori;

a seguito della decisione assunta con la delibera in questione, l'ente ha fatto richiesta di messa in mobilità dei lavoratori che rivestono la qualifica di istittutori;

tale decisione ha determinato la protesta delle rappresentanze sindacali di base — Rdb che hanno inoltrato vari esposti —:

se, non si ritenga che, in tal modo, si violino le norme sul collocamento al lavoro; e che, togliendo l'affidamento del servizio a personale inquadrato in specifiche qualifiche e professionalmente qualificato, al fine evidentemente di realizzare un mero risparmio di gestione, ciò possa ripercuotersi sulla qualità di un servizio assai delicato e determinare una inadeguata garanzia dell'osservanza scrupolosa delle norme di tutela dei minori affidati all'ente;

se non si ritenga opportuno, pertanto, intervenire affinché tale decisione venga riconsiderata. (4-14113)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che con la delibera n. 610 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, datata 29.7.1997, sono stati stabiliti i criteri da adottare nell'emanazione dei bandi di concorso annuali per l'ammissione nei Convitti degli studenti universitari non lavoratori, figli e orfani di iscritti ed ex iscritti, ed è stata approvata la normativa che deve regolare la vita comunitaria degli studenti stessi nell'ambito della struttura convittuale.*

La formulazione dell'articolo 11 del « Regolamento interno convittuale per studenti universitari », cui fa riferimento la S.V. On.le nell'interrogazione in parola, va intesa come mera ed ipotetica facoltà che non corrisponde alla volontà dell'Istituto di sostituire e surrogare la funzione dell'istittutore.

L'INPDAP rappresenta che l'eventuale affidamento agli studenti universitari di compiti di tutor non significa trasferire ad essi lo svolgimento del servizio educativo istituzionalmente riservato agli istittutori,

ma configura soltanto una specifica integrazione delle attività di orientamento e di guida negli studi dei convittori in analogia a quanto stabilito dalla legge n. 341 del 1990 che ha istituito la figura del tutor nell'Università.

L'attivazione della figura del tutor, quindi, non è finalizzata a realizzare risparmi di gestione, in quanto non è prevista la sostituzione della funzione dell'istitutore.

L'Istituto ha fatto presente, infine, che a seguito di quanto stabilito dalla succitata delibera n. 610, non è stata avanzata dall'Ente alcuna richiesta di messa in mobilità di lavoratori che rivestono la qualifica di istitutori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

la regione Piemonte, nel mese di luglio 1997, ha incontrato il presidente del centro nazionale di studi alfieriani professor Arnaldo Di Benedetto ed il direttore dello stesso centro dottoressa Carla Forno in vista delle celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario della nascita (1999) e del duecentesimo anniversario della morte (2003) di Vittorio Alfieri;

le parti hanno convenuto sulla necessità che venga data, alle celebrazioni, il massimo risalto possibile alla forte figura del letterato astigiano;

Vittorio Alfieri non è soltanto patrimonio della città di Asti o della regione Piemonte ma dell'intera collettività italiana;

è dunque opportuno che anche il Ministero dei beni culturali, in vista dei ricordati appuntamenti, si ponga in posizione sinergica rispetto alle iniziative che

saranno assunte e concordate fra regione Piemonte ed il Centro nazionale studi alfieriani —:

se, in ragione di quanto la regione Piemonte ed il Centro nazionale studi alfieriani stanno predisponendo, non ritenga di dover offrire il proprio contributo finanziario ed organizzativo per offrire un respiro nazionale alle celebrazioni degli anniversari della nascita e della morte di Vittorio Alfieri coordinando un programma di particolare valorizzazione dell'opera alfieriana e di conoscenza dell'autore. (4-13651)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che, come è noto, tutta l'attività concernente le celebrazioni di importanti personaggi o di particolari avvenimenti storici è disciplinata dalla legge n. 420 del 1997, istitutiva della Consulta per i Comitati Nazionali e per le Edizioni Nazionali.

Conseguentemente le richieste di istituzione dei Comitati Nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali dovranno essere presentate alla suddetta Consulta, presso l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria di questo Ministero, da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato. La stessa Consulta delibera la costituzione e l'organizzazione dei Comitati Nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, l'ammissione al contributo finanziario e la misura dello stesso.

Per ciò che concerne specificatamente le celebrazioni di Vittorio Alfieri si assicura che la questione sarà sottoposta alla Consulta appena la stessa sarà insediata, considerato altresì che la Commissione VII della Camera dei Deputati, nell'approvare la suddetta legge, ha impegnato il Governo affinché la Consulta stessa preveda prioritariamente finanziamenti per le celebrazioni previste nelle proposte di legge abbinata, ivi compresa quella concernente le celebrazioni di Vittorio Alfieri.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 24 maggio 1997 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 197 del 25 agosto 1997, la sezione di Archivio di Stato di Biella è stata elevata a rango di Archivio di Stato;

ormai quasi tutti i ministeri hanno provveduto ad approvare le piante organiche di loro competenza in ragione degli uffici periferici operanti nel territorio della nuova provincia di Biella;

appare incomprensibile ed ingiustificabile il ritardo del ministero dei beni culturali e ambientali, pur considerando che il citato decreto 24 maggio 1998 prevedeva una attivazione operativa graduale degli uffici —:

se ed entro quale termine intenda approvare le piante organiche dei nuovi Archivi di Stato istituiti con il citato decreto;

se, ed entro quale termine, intenda garantire l'autonomia dell'Archivio di Stato di Biella dal punto di vista finanziario, senza la quale il suo funzionamento continuerà ad essere legato all'Archivio di Stato di Vercelli. (4-15874)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che è stata elaborata la proposta di dotazione organica per gli otto Archivi di Stato delle nuove province, proposta che, a seguito dell'informazione ed esame con le organizzazioni sindacali ai sensi della vigente normativa, sarà presentata per l'intesa con il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero del Tesoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993.*

Al riguardo si fa presente che, dato l'obbligo di mantenimento dell'attuale dotazione organica complessiva, è stata particolarmente difficoltosa l'individuazione dei posti da portare in detrazione presso le altre strutture centrali e peri-

feriche del Ministero, le cui piante organiche sono già state fortemente ridotte.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

EVANGELISTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

tra gli obiettivi fondamentali dell'azione dell'Unione europea vi è quello di promuovere uno sviluppo armonioso dell'intero territorio comunitario e di ridurre gli squilibri socio-economici tra le sue diverse parti;

lo strumento principale della politica di coesione economica e sociale svolta dalle istituzioni comunitarie nei confronti delle regioni svantaggiate dell'Unione europea è rappresentato dai Fondi strutturali, stanziati su base pluriennale e pari, per il periodo 1994-1999, a circa un terzo del bilancio totale dell'Unione europea;

l'Italia, in ragione dei differenziali di sviluppo considerevoli esistenti tra le sue diverse aree, beneficia in misura considerevole dei Fondi strutturali (la somma complessivamente stanziata per l'Italia per il periodo 1994-1999 è di 18.957 milioni di Ecu pari a 37.000 miliardi di lire);

entro la metà del prossimo mese di marzo, la Commissione europea presenterà una proposta di riforma complessiva dei Fondi strutturali, intesa a produrre i suoi effetti a partire dal periodo 2000-2006;

nel quadro dell'obiettivo 2 (sviluppo zone rurali, riconversione industriale, azioni in favore delle aree urbane), le aree rurali e le aree in declino economico italiane rischiano di venire penalizzate dai nuovi metodi con cui verrebbero determinate le aree di crisi;

in particolare, secondo indiscrezioni giornalistiche, sembrerebbe possibile che

anche la provincia di Massa-Carrara, caratterizzata da una forte disoccupazione, non sia più compresa tra le aree coperte dal sostegno comunitario —:

se il Governo sia a conoscenza degli indirizzi che stanno maturando in seno alla Commissione europea;

che valutazione fornisca dei rischi illustrati;

se non ritenga di dover promuovere nelle sedi comunitarie competenti una revisione degli indirizzi di riforma dei Fondi strutturali, per renderli più coerenti con l'obiettivo fondamentale di uno sviluppo armonioso dell'intero territorio europeo e con le esigenze di sviluppo delle aree svantaggiate e periferiche italiane tra le quali la provincia di Massa Carrara è sicuramente tra quelle che necessitano di maggior attenzione. (4-15127)

RISPOSTA. — Per delega conferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente che la Commissione europea, ai fini della nuova programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006, ha presentato un apposito documento «AGENDA 2000» contenente gli orientamenti utili per la individuazione delle nuove aree ammissibili.

Il documento sarà presentato dalla Commissione europea entro il mese di marzo 1998 e da quella data avrà inizio il negoziato tra gli Stati membri per l'adozione formale. Il nostro Paese lo sta approfondendo in ogni suo aspetto e implicazione, ma dagli elementi a disposizione nulla fa ritenere che la Provincia di Massa Carrara possa non più rientrare nei parametri comunitari previsti per il nuovo obiettivo 2, che sembra destinato ad accorpate gli attuali obiettivi 2 e 5b.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

FONTANINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nella provincia di Udine alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico si stanno registrando tutta una serie di disguidi nella formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione contenute nel decreto interministeriale n. 177 del 15 marzo 1997 hanno imposto il taglio di più di 70 classi nei vari gradi d'istruzione.

In particolare l'articolo 1 fissa i criteri fondamentali di riferimento a cui devono attenersi i provveditori agli studi per la costituzione delle classi che sono riassunti in alcune tabelle che fanno parte del decreto.

La tabella 3 «scuola secondaria di I grado» (scuola dell'obbligo), per quanto riguarda i dati riferiti alla provincia di Udine, denuncia un trattamento alquanto severo in riferimento alla provincia citata. Infatti l'elaborazione dei dati porta a queste considerazioni: se il calo degli alunni tra gli anni scolastici 1994/95 e 1995/96 è stato di 190 studenti (1,48 per cento), con la soppressione di 4 classi, non si comprende secondo quale logica i 321 alunni in meno (2,54 per cento) registrati tra gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 possano giustificare un taglio di ben 34 classi come quello programmato del ministero della pubblica istruzione.

A questa compressione del numero delle classi si è accompagnata da parte del provveditore di Udine tutta una serie di disposizioni che obbligano i genitori a iscrivere i propri figli in classi prime con un numero di allievi assolutamente irragionevole sia in riferimento agli standard italiani che a quelli europei. La scuola media di Basiliano con una prima classe composta da 33 allievi è un caso emblematico di questa nuova organizzazione della scuola dell'obbligo sul territorio friulano.

Questo numero alto di allievi che dovrebbero frequentare la prima classe delle scuole medie sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno

di 15 alunni e senza comunque, superare per l'anno scolastico 1997-98, il numero di 28 per classe ».

Inoltre, per la formazione delle classi si devono considerare anche gli alunni portatori di *handicap* e in questo caso il limite di alunni per classe è di 20.

Il numero alto di allievi iscritti alle classi prime, oltre a creare grossi problemi alla didattica in una scuola dell'obbligo che ancora si dibatte per sconfiggere l'abbandono scolastico, viola le norme di sicurezza che impongono determinati limiti alla capienza delle aule scolastiche.

La maggior parte dei comuni hanno realizzato negli ultimi anni scuole le cui aule hanno capienze che rispettano i nuovi criteri didattici con la possibilità di ospitare un numero di allievi che varia da quindici a venti.

— impossibile che una circolare interministeriale possa superare i limiti e le caratteristiche che una legge dello Stato impone per salvaguardare la sicurezza delle persone che vivono all'interno di edifici pubblici —:

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare agli alunni della provincia di Udine un sereno avvio dell'anno scolastico;

come si possano conciliare le più elementari misure di sicurezza con la composizione di classi con un numero di allievi così alto;

quali siano i criteri che hanno portato alla determinazione del rapporto classe/alunni che, se perseguiti secondo le proiezioni contenute nel decreto ministeriale, allontanano la scuola dagli *standard* europei. (4-12386)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il Provveditore agli studi di Udine, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 aveva, in

un primo momento, autorizzato la formazione di due sole prime classi presso la scuola media di Basiliaro, assegnando i 55 studenti dei quali uno portatore di handicap, come segue: 27 alla classe a tempo normale e 28 alla classe a tempo prolungato.

In un secondo momento, in considerazione del disagio creato alla scolaresca ed anche alla luce della comunicazione dell'ufficio tecnico del Comune di Basiliaro relativa alla capienza massima dei locali, fissata in 25 presenze per ogni aula, il Capo dell'ufficio scolastico provinciale ha autorizzato il funzionamento anche di una terza prima classe.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere: che cosa osti alla definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi (articolo 2 legge n. 29 del 1979) presentata alla direzione generale degli Istituti di previdenza — cassa per le pensioni dipendenti enti locali (ministero del tesoro) — dal signor Giovanni Rolleri, nato a Piacenza il 28 luglio 1942 e ivi residente in via San Sepolcro 3 (domanda n. 865502, posizione n. 7387049), tenuto conto che la documentazione richiesta dalla direzione generale del ministero del tesoro al comune di Piacenza, per la definizione della pratica, risulta trasmessa da quest'ultimo con nota del 5 marzo 1993, protocollo n. 9047. (4-12331)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dall'Amministrazione Pubblica ha comunicato di aver provveduto alla definizione della domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi, presentata dal sig. Giovanni Rolleri.*

Infatti, l'Istituto ha emesso un decreto, con il quale viene riconosciuta in favore dell'interessato, ai sensi dell'articolo 2 della

legge 7.2.79, n. 29, la ricongiunzione di un periodo pari ad anni 6, mesi 8 e gg. 8.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

GIACCO e POLENTA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la legge 16 luglio 1997, n. 254 prevede il trasferimento al tribunale delle competenze già attribuite al pretore, il cui ufficio viene soppresso, e conseguentemente sono sopprese anche le sezioni distaccate delle preture circondariali;

la normativa in oggetto prevede la soppressione della pretura circondariale di Osimo;

la citata legge prevede la possibilità di istituire sezioni distaccate di Tribunale «secondo criteri oggettivi che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale»;

il territorio del mandamento di Osimo è esteso (oltre 283 chilometri quadrati) e comprende comuni assai popolosi, per un totale complessivo di 73.314 abitanti, ed un numero rilevante di imprese operanti nei comuni esattamente 7.283 cioè il 10 per cento del numero di abitanti;

l'indice del contenzioso, correlato ad abitanti ed imprese, è parimenti elevato;

i collegamenti, nonostante la vicinanza con la sede di Ancona, sono difficoltosi sia con mezzi pubblici, con i quali si impiega circa un'ora, sia con i mezzi privati;

la locale sezione distaccata dispone d'uffici recentemente ristrutturati confortevoli ed organizzati che, rispondono perfettamente alle ultime circolari ministeriali —:

se ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge per l'istituzione, nella città di

Osimo, di una sezione distaccata del tribunale. (4-13150)

RISPOSTA. — Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. «costo zero» della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice

monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potes-

sero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Osimo, era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Ancona, « sia perché sede vicina al capoluogo, sia per l'omogeneità territoriale e di bacino ».

Osimo infatti presenta un bacino di utenza pari a 73.000 abitanti ed un indice di carico pari a 1,8.

Rientrando però la sede di Osimo tra quelle indicate dalla Camera come « condizionanti il parere positivo », ed essendo anche segnalata come meritevole di considerazione da parte del Senato, è stata inserita — nella stesura definitiva del decreto legislativo sul giudice unico — quale sede distaccata di tribunale di Ancona.

Sono state dunque ritenute fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire in Osimo una sede distaccata di Tribunale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GIACCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994; n. 97 prevede la possibilità da parte del Comitato interministeriale prezzi (Cip) di una riduzione, di cui lo stesso Cip determina la misura percentuale, del sovrapprezzo termico sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive nei territori montani;

l'articolo 14 prevede il decentramento di attività e servizi, impegnando il Cipe e le regioni ad emanare direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare la pubblica amministrazione a decentrare nei comuni montani attività e servizi dei quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari;

dall'entrata in vigore della legge non è stata data ancora applicazione alle norme previste dagli articoli 10 e 14 —:

quali iniziative intenda intraprendere perché sia data concreta attuazione alle disposizioni richiamate. (4-14165)

RISPOSTA. — In base a delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto relativa ad alcune misure agevolative previste dalla legge n.97/1994 a favore dei territori montani.

Per quanto attiene alla riduzione del sovrapprezzo termico (articolo 10 della citata legge), è attualmente all'esame da parte delle amministrazioni competenti (Autorità per l'energia elettrica) la rivisitazione della norma di cui al comma 2 che a tutt'oggi è rimasto ancora inattuato. Nel caso specifico si ritiene indispensabile che siano formulati criteri di valutazione per il riconoscimento delle agevolazioni a fronte di una modifica legislativa che nel contempo esamini sia il concetto di disagio ambientale sia la relativa copertura finanziaria. A tal fine il Comitato tecnico interministeriale per la montagna ha formulato una apposita proposta di perfezionamento legislativo.

Per quanto riguarda l'articolo 14, relativo al decentramento nei Comuni montani di attività e servizi, anch'esso risulta essere rimasto sostanzialmente inattuato, in quanto non avendo previsto la legge forme di finanziamento, il CIPE non è in grado di emanare al riguardo alcuna direttiva. In tale contesto si riterrebbe necessaria l'abrogazione del ruolo del CIPE, mentre sarebbe opportuno consentire alle Regioni l'emana-zione di direttive specifiche utilizzando per lo scopo anzidetto i fondi alle stesse destinati attraverso il Fondo nazionale per la montagna.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.

LUCCHESI. — Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

quale sia l'entità delle risorse assegnate alla Sicilia negli anni 1996-1997, per

quanto riguarda la ricerca scientifica, e quale importo sia stato concesso alla Lombardia, al Veneto, al Piemonte;

per quanto riguarda le opere pubbliche se risponda al vero che la Sicilia non ha ottenuto neanche la metà delle somme che sono state destinate rispettivamente alla Lombardia, al Veneto, al Piemonte;

per quali motivi alla Sicilia sia sempre riservato un trattamento deterioro, concedendole solo le briciole, cioè le somme residue, dopo avere ripartito somme elevate alle altre regioni d'Italia —:

se questa scelta che sembra caratterizzare la politica di questo Governo, risponda ai principi in base ai quali fu realizzata l'unità d'Italia;

quando ritenga di cambiare l'indirizzo evidenziato dall'interrogante e di procedere con giustizia nella distribuzione delle risorse. (4-11008)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione in oggetto, fornendo anzitutto il quadro sintetico delle risorse assegnate per il settore della ricerca scientifica e delle opere pubbliche negli anni 1996-1997 alle regioni segnalate nell'atto parlamentare.*

In proposito, è opportuno sottolineare che un tale raffronto, limitato a due sole annualità, non è significativo, in quanto i programmi da raffrontare abbracciano un arco temporale più ampio che va dal 1994 al 1999.

Inoltre, il piano finanziario dei programmi ha efficacia limitatamente all'impegno del bilancio comunitario, rimanendo temporalmente indipendente l'attuazione delle singole misure.

Di seguito si riportano, per le Regioni indicate nell'interrogazione, le assegnazioni, in Mecu, per la ricerca scientifica e per le opere pubbliche, relativamente al periodo di programmazione 1994/99:

Ricerca scientifica:

Lombardia — Mecu: 2,218;

Veneto — Mecu: 21,063;

Piemonte — Mecu: 11,390;

Sicilia — Mecu: 90,716.

Opere pubbliche:

Lombardia — Mecu: 48,773;

Veneto — Mecu: 161,935;

Piemonte — Mecu: 519,161;

Sicilia — Mecu: 1.156,068.

Per i due settori anzidetti, si ritiene utile far presente, in modo analitico, gli stanziamenti disposti a favore della Regione Sicilia.

Programma straordinario di edilizia scolastica nelle aree depresse, approvato con delibera CIPE 26.6.1996: su una disponibilità di 200 mld., sono stati assegnati alla regione Sicilia 54,041 mld. Non sono stati assegnati fondi a Lombardia, Veneto e Piemonte, in quanto dette Regioni non comprendono zone incluse nell'obiettivo 1 alle quali la legge di settore aveva riservato le disponibilità in questione.

Programma di completamento e manutenzione delle reti viarie provinciali (delibera CIPE 27.11.1996): a fronte di una disponibilità globale di 200 mld., è stato previsto un finanziamento complessivo per la regione Sicilia di 9,143 mld. per interventi localizzati nelle province di Agrigento, Catania e Palermo, uniche provincie siciliane che hanno risposto alle richieste di elementi formulate dal Ministero dei lavori pubblici. A favore delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, citate nell'interrogazione, sono stati previsti finanziamenti, rispettivamente, per 2,95, 14,96 e 6,974 mid.

Riparto dei fondi in favore delle aree depresse ai sensi della L.64111996: la delibera CIPE 12.7.1996 aveva riservato per interventi infrastrutturali e programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva un importo di circa 3.000 mld., quantificando in 1.500 mld. i fondi destinati alle Amministrazioni di settore e in 1.500 mld. i fondi destinati alle Regioni. Detto importo è stato ripartito con successiva delibera 18.12.1996. In particolare, 260,9 mld. sono stati attribuiti alla Regione Sicilia. A tale importo va aggiunto quello re-

lativo al finanziamento dei progetti individuati dalle Amministrazioni centrali ed incidenti sul territorio regionale; alla data attuale risulta comunicato un intervento dell'importo di 2 mld., proposto dal Ministero dell'Ambiente e concernente la riserva marina di Ustica. Relativamente alle assegnazioni disposte a favore delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, si precisa che esse ammontano, rispettivamente, a 9,9; 35 e 68,3 mld.

Approvazione grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse ex articolo 4 della L. 341/1995 (delibera CIPE 23.4.1997): a fronte di risorse per 3.940 mld., sono stati approvati interventi per la Regione Sicilia relativi ai settori di competenza dei Ministeri delle Risorse Agricole, dell'Ambiente, dei LL.PP. e dei Trasporti, che comportano un onere complessivo a carico dello Stato di 529,5 mld.; è, tra l'altro, previsto il finanziamento di tratte significative dell'autostrada Messina-Palermo per un totale di 320 mld. A detto importo complessivo di 529,5 mld. è da aggiungere la quota, non indicata partitamente, relativa ad un programma di riqualificazione urbana per l'area di Agrigento incluso in un progetto pilota per le aree dell'obiettivo 1 che ha un costo complessivo di 1.538,3 mld., dei quali 60,5 imputati alle risorse di cui trattasi e sono altresì da aggiungere eventuali interventi inclusi nel programma di miglioramento e riqualificazione delle stazioni del Mezzogiorno, programma del costo complessivo di 220 mld., di cui 91 imputati alle risorse in questione.

Non risultano interventi per la Regione Lombardia. Per il Veneto è stato approvato un intervento del valore di 100 mld. (concernente la salvaguardia ambientale della laguna di Venezia), mentre per il Piemonte sono stati approvati interventi per 92,5 mld. (interventi sui sistemi depurativi nel bacino del Po, risanamento della Bassa di Stura e ripristino officiosità idraulica del sottobacino padano).

Nella quantificazione degli interventi relativi alla regione Piemonte deve essere inoltre considerata la quota, non specificamente indicata, relativa ad un programma di riqualificazione urbana per l'area di Trofa-

rello, incluso in un progetto pilota per le aree dell'obiettivo 2 che ha un costo complessivo di 870,9 mld., dei quali 59,5 imputati alle risorse in questione.

Risorse di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997: con delibera del 29 agosto scorso, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stata disposta l'assegnazione delle predette risorse a favore di varie Amministrazioni centrali, per un importo complessivo di 4.400 mld.; la selezione dei singoli interventi da finanziare è demandata alle Amministrazioni stesse nell'ambito di una procedura di concertazione, che sarà attivata allorché la delibera acquisirà efficacia con la registrazione della Corte dei conti.

Alla luce di quanto esposto, sembra doversi concludere che le esigenze dell'Isola sono state tenute nella maggiore considerazione, in rapporto ai fondi disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.

MESSA. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere:

quale sia stato, relativamente a Villa d'Este, Villa Gregoriana e Villa Adriana, negli anni 1996 e 1997, il numero dei visitatori e quello dei custodi impiegati nei servizi di sorveglianza;

se siano stati adottati piani finalizzati all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio artistico. (4-15472)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si forniscono le informazioni richieste.

Per quanto riguarda Villa Adriana i visitatori nell'anno 1996 sono stati n. 304.728 e nel 1997 n. 353.180. Nel predetto biennio presso la Villa è stato utilizzato il seguente personale di custodia:

1996 — 45 unità nel periodo Gennaio-Marzo; 44 unità nel periodo Aprile - Novembre e 43 unità nel mese di Dicembre;

1997 — 43 unità nel periodo Gennaio - Maggio; 42 unità nel periodo Giugno - Ottobre; 43 unità nel mese di Novembre e 42 unità nel mese di Dicembre.

A Villa Adriana sono stati portati a termine i lavori di sostituzione della vecchia recinzione dell'area con una nuova cinta dotata di illuminazione perimetrale; inoltre è in corso di programmazione il completo monitoraggio con sistemi antintrusione ed antifurto su basi modulari e sono in fase di avvio i lavori relativi ad interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale previsti dal decreto-legge n.117 del 1997.

Per quanto concerne Villa d'Este i visitatori nell'anno 1996 sono stati n. 543.086 e nel 1997 n. 574.782.

Il personale di custodia presso la Villa si è progressivamente ridotto nel corso del biennio 1996 -1997 per il collocamento a riposo di dieci dipendenti: dalle 41 unità in servizio al 1° gennaio 1996 si è passati alle 31 unità al 31 dicembre 1997.

A Villa d'Este sono stati da tempo installati un sistema di sicurezza antintrusione e un sistema di controllo con TV a circuito chiuso.

Per quanto concerne infine Villa Gregoriana si fa presente che tale compendio è attualmente in concessione al Comune di Tivoli e pertanto non si conoscono i dati relativi all'affluenza dei visitatori e al numero del personale di custodia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

NAPOLI. — Al Ministro per la solidarietà sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

Antonio Nanchi e Colomba Maria Raco, due coniugi di Taurianova (Reggio Calabria), quindici giorni fa si sono recati

a San Pietroburgo, in Russia, dove hanno ottenuto in adozione due bambini, Julia di 12 anni e suo fratello Alexei di 10 anni;

i coniugi Nanchi, muniti non solo dei passaporti, ma anche della documentazione dei piccoli russi adottati, al loro rientro in Italia si sono visti contestata, a Fiumicino, la regolarità dell'adozione dei due ragazzi;

la polizia di frontiera ha così deciso di ritirare i passaporti e di bloccare i protagonisti della vicenda in una saletta di Fiumicino, per quattro giorni consecutivi;

ai citati passaporti era allegata sentenza, emessa dalle autorità di San Pietroburgo, con la quale è stata concessa l'adozione riconoscendo la piena affidabilità della coppia;

negli atti ufficiali i due ragazzi portano già come cognome quello della coppia Nanchi;

alla documentazione era, altresì, allegato il visto concesso dal console generale d'Italia a San Pietroburgo, corredato da un attestato in cui si spiega che lo stesso visto in base alla sentenza russa è valido quale visto nazionale di adozione e conseguentemente va considerato valido ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato;

nell'atto del consolato si legge testualmente che «la documentazione richiesta dall'attuale normativa per il rilascio di tale tipo di visto è stata acquisita agli atti di questo consolato generale d'Italia»;

dopo i citati quattro giorni di fermo presso la saletta di frontiera a Fiumicino, i coniugi Nanchi hanno ottenuto con i due ragazzi un permesso di 48 ore, al termine del quale si sarebbero dovuti ripresentare alla polizia di frontiera;

i coniugi Nanchi, rimasti nel frattempo senza denaro, valutando anche il bisogno di assistenza sanitaria per il piccolo Alexei, hanno deciso di fare ritorno in Calabria, rimanendo comunque a disposizione delle autorità che s'occupavano del caso;

in data 14 novembre 1997 i due ragazzi, Julia ed Alexei, sono stati sottratti ai genitori adottivi dagli agenti della questura di Reggio Calabria su mandato del presidente del tribunale dei minori e ricoverati in una casa protetta in attesa di essere rimpatriati;

nel frattempo i passaporti dei coniugi e dei ragazzi risulterebbero dispersi insieme alla documentazione dell'avvenuta adozione;

il provvedimento di sottrazione dei due ragazzi ai genitori adottivi non trova giustificazione alcuna con riferimento all'interesse dei minori —:

quali urgenti iniziative intendano assumere per restituire ai due coniugi Nanchi i minori sottratti nel rispetto dell'avvenuta adozione e nell'interesse degli stessi minori che, in caso di rimpatrio, verrebbero ridestinati all'infelice vita dell'orfano-trofio russo. (4-13887)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo in oggetto rappresento quanto segue.*

Da elementi assunti presso il Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia e presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, si evidenzia, in sintesi, (così come esposto dall'On.le interrogante) il rigetto dell'istanza di affidamento temporaneo presentata dai coniugi Nanchi nei confronti dei minori Ananieva Iulia e Smirnov Alexei Nikolaevic.

Risulta, infatti, che lo stesso Tribunale per i minorenni, con decreto 29.4.97, avesse dichiarato i coniugi Nanchi « idonei all'adozione di uno o due minori stranieri, nati non dopo il 14.5.1980. Essendo i minori Iulia e Alexei nati rispettivamente l'11.12.1985 ed il 28.7.1987 ed essendo la differenza di età fra la signora Colomba Maria Raco Nanchi e gli adottandi rispettivamente di anni 45 e mesi 7 e di anni 47 e mesi 2 non si ravvisa la possibilità di ricorrere alla sentenza 18.7.96, n. 303 della Corte Costituzionale che permette di discostarsi modo « in modo ragionevolmente contenuto » dal massimo di quaranta anni

rimanendo compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli.

Sempre dagli atti acquisiti risulta che i coniugi Nanchi, prima di recarsi in Russia verso la fine dello scorso mese di ottobre, avevano incontrato la sola Iulia durante il soggiorno, a loro dire di 15 giorni, avvenuto anteriormente al 25 novembre 1996, e ciò induce a escludere ragionevolmente, data la breve durata e l'esiguità dell'incontro, nonché alla luce dell'esame psicologico acquisito, che si fossero radicati rapporti affettivi tali da dover individuare nella famiglia Nanchi l'unica, fra le tante aspiranti all'adozione, in grado di soddisfare i preminenti interessi dei due bambini, al punto che dalla mancata adozione da parte della medesima dovesse derivare per questi ultimi un danno grave e non altrimenti evitabile.

Tutto ciò premesso i coniugi Nanchi sano stati personalmente ricevuti dalla sottoscritta in occasione della Conferenza Nazionale sull'affidamento familiare a Reggio Calabria nello scorso mese di dicembre. Ai coniugi Nanchi è stata espressa comprensione per la vicenda umana di cui sono stati protagonisti ed impegno affinché il migliore interesse dei bambini fosse salvaguardato.

È anche opportuno sottolineare come nel corso di questa, comunque difficile e dolorosa, vicenda non siano mancate interferenze ambientali di vario tipo che hanno determinato un clima di scarsa serenità attorno ai bambini. Sia durante il periodo di permanenza in comunità che nel corso del successivo inserimento nella famiglia individuata dal Tribunale per i minorenni di Roma, infatti, si sono verificate telefonate anonime a sfondo minatorio che hanno determinato, purtroppo, le necessità di un ulteriore allontanamento protetto dei due bambini.

Peraltro, come si è già avuto modo di dire per le vie brevi ai medesimi coniugi Nanchi, questo Ministero è impegnato a una verifica dell'applicazione della legge n. 184/83 in particolare per quanto attiene alle opportunità di procedere ad una modifica della normativa vigente sui limiti di età per le adozioni nazionali e per quelle internazionali. Su questo punto si sta maturando

un convincimento favorevole ad una ipotesi di revisione del limite dei quaranta anni di età.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

NAPOLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la Chiesa monumentale del Crocefisso dei Monaci che sorge nel rione periferico della Cittadella, primo nucleo abitato di Palmi (Reggio Calabria) fu fondata verso i primi decenni del 1600 e nel corso dei secoli subì diversi rifacimenti a causa di varie calamità naturali;

numerosi lavori delle maestranze locali hanno restituito al tempio il suo antico decoro ed hanno reso visibile un esempio di architettura sacra, fra i pochissimi nella regione Calabria, specialmente per lo stile della struttura intera;

numerose sono le opere d'arte restaurate che, oltre al venerato simulacro del Crocefisso, arredano la chiesa;

da qualche giorno sono iniziati, nel quadro del restauro dell'edificio sacro, i lavori per la sistemazione del relativo pavimento;

durante i citati lavori di restauro sono state portate alla luce alcune tombe, sistematicamente svuotate dalla terra e dalle ceneri umane, mentre gli scheletri vengono accantonati dentro scatole di cartone in un groviglio di teschi ed ossa;

sempre durante gli ultimi lavori è venuto alla luce l'antico pavimento di marmo, a dimostrazione che non può essere accettata una ripavimentazione in piastrelle di cotto;

appare indispensabile, al fine della scrupolosa conservazione del bene artistico in questione che il pavimento sia restaurato senza modificare la natura del materiale edilizio, né alterare i livelli e il piano di calpestio;

quali urgenti iniziative intenda assumere intervenendo presso la Soprintendenza competente della Calabria affinché vengano rispettate le norme relative al restauro in modo da completare, nel rispetto dell'importanza storica, ambientale e culturale, i lavori di restauro della Chiesa del Crocefisso dei Monaci di Palmi, senza, peraltro, continuare a violare la sepoltura dei resti umani. (4-15492)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che il comune di Palmi è stato autorizzato dalla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Cosenza ad eseguire lavori di sostituzione della pavimentazione, realizzata negli anni 60, della chiesa in oggetto, con nota n. 6110 del 10 luglio 1997.*

Durante l'esecuzione dei lavori è venuta alla luce una vecchia pavimentazione in marmo realizzata nel 1800, e la presenza di numerose fosse tombali.

Tale pavimentazione si presenta deteriorata, avvallata e integrata da mattoni di cemento.

Nelle fosse tombali sono presenti oltre a sepolture umane, una grande quantità di materiale di risulta proveniente da precedenti lavori di restauro.

Da sopralluoghi effettuati da tecnici della predetta Soprintendenza, congiuntamente con quelli della Soprintendenza archeologica e del comune, constatata la nuova situazione dei luoghi, si è convenuto che prima di procedere a ulteriori lavori era necessario uno studio approfondito del manufatto, anche per la presenza di tracce di vecchia muratura presenti in alcune tombe.

È indispensabile, pertanto, che l'amministrazione comunale provveda ad eliminare i detriti presenti, predisponga un adeguato svuotamento delle fosse e puntelli la struttura che sorregge il piano di calpestio attuale.

Tali adempimenti sono stati concordati con l'amministrazione comunale per le vie brevi e ribaditi con nota n. 592/M del 17 febbraio 1998.

Attualmente il cantiere è chiuso in attesa che l'amministrazione comunale provveda a quanto sopra.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

OSTILIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa è di imminente emanazione il nuovo regolamento comunitario in materia di fondi strutturali;

tra le modifiche apportate dalla nuova disciplina potrebbe rientrare una variazione delle aree destinatarie dei fondi riservati all'Obiettivo 1 e la conseguente riduzione delle regioni italiane ammesse a godere di tale tipo di benefici comunitari;

tra le regioni « a rischio » sarebbe compresa anche la Puglia, nonostante la crisi economica che la colpisce da tempo e che aggrava i problemi strutturali della sua economia su cui, come è noto, ha pesato e sta tuttora pesando anche l'emergenza creata dal continuo afflusso dei profughi albanesi —:

se sia vero che con l'emanazione del nuovo regolamento in materia di fondi strutturali dell'Unione europea, la Puglia è destinata a non fare più parte delle aree destinatarie dei fondi per le aree depresse;

se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente per impedire che venga adottato in sede comunitaria un provvedimento lesivo degli interessi della regione, che già si trova a pagare con la crisi della propria economia ed, in particolare della propria agricoltura, prezzi elevati per errori e inadempienze altrui.

(4-15189)

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto.*

Come è ben noto, il nuovo regolamento comunitario, destinato a disciplinare la materia dei fondi strutturali, non è stato an-

cora definito. Esiste soltanto un documento (Agenda 2000) destinato ad essere oggetto di discussione e di approvazione da parte di tutti gli Stati membri.

In tale situazione interlocutoria, si può solo significare che, in base agli attuali parametri di riferimento (75 per cento della media comunitaria del PIL procapite, calcolato in parità di potere di acquisto), la Regione Puglia, sulla base degli ultimi dati che la concernono e dei criteri in atto, rientra nell'obiettivo 1.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.

PAROLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la nomina della professoressa Anna Maria Andreoli a Presidente della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », non solo ha sollevato riserve nella comunità scientifica nazionale ma ha destato sconcerto e stupore anche nella realtà culturale bresciana, attenta alla salvaguardia dell'autonomia e della dignità scientifica di questa importante istituzione;

la professoressa Andreoli, impegnata nell'insegnamento all'Università di Potenza, membro di commissione ai concorsi per professore associato, e titolare di numerosi incarichi da parte del ministero, difficilmente potrà garantire la necessaria continuità di presenza, in accordo anche con le esigenze di divulgazione e di approfondimento emergenti dal territorio del Garda e della Provincia bresciana rappresentate nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione stessa;

sulla base di quali criteri il ministero abbia proceduto alla suddetta nomina;

in quale considerazione abbia tenuto le candidature di alto profilo culturale e scientifico, provenienti dal mondo accademico lombardo e bresciano, decisamente meglio accettate dalla comunità degli stu-

diosi, e quindi decisamente più idonee a quella collaborazione con gli studiosi e con la realtà culturale territoriale che l'incarico comporta. (4-14448)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

La nomina della professoressa Anna Maria Andreoli a presidente della Fondazione « Il Vittoriale degli italiani » rientra nel quadro di un ordinario avvicendamento negli organi di gestione degli Istituti culturali.

La prof.ssa Andreoli, ordinaria di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell'Università della Basilicata, ha documentato specifica esperienza negli studi dannunziani.

Fin dal 1982 ha curato l'edizione di numerose opere dannunziane nonché la pubblicazione di diversi saggi sul Poeta.

Nel biennio 1993-1994, durante il suo incarico di consulente scientifico della Fondazione sopra richiamata, ha riordinato l'archivio del Poeta, pubblicando il volume « D'Annunzio archivistica ».

Nell'ambito delle iniziative promosse da questo Ministero la prof.ssa Andreoli ha recentemente collaborato all'allestimento scientifico della mostra « I libri segreti — Le biblioteche di G. D'Annunzio » ed è, inoltre, membro del Comitato nazionale per l'edizione delle Opere di D'Annunzio.

Si ritiene, pertanto, che la competenza acquisita dalla prof.ssa Andreoli in materia garantisca una seria e rigorosa attività culturale e scientifica della Fondazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

PECORARO SCANIO, PROCACCI e DE BENETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede agevolazioni di carattere amministrativo, contabile e fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei comuni montani con meno di 1000 abitanti

e dei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani;

è evidente l'importanza di questa norma per la salvaguardia dei territori marginali e montani, per la difesa delle comunità che vi risiedono e che costituiscono un presidio di importanza fondamentale sotto il profilo culturale e della tutela ambientale;

alcune regioni hanno adempiuto al loro compito di individuazione dei comuni e dei centri abitati previsti dal summenzionato articolo 16, emanandone gli elenchi in allegato a specifiche deliberazioni consiliari;

gli operatori commerciali delle suddette zone, in possesso dei requisiti richiesti, stanno incontrando difficoltà per l'applicazione, da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, di quanto previsto dall'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 —:

se non intenda fornire i necessari chiarimenti e le disposizioni attuative al fine di consentire l'applicazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 16 della legge 31 dicembre 1994, n. 97, da parte degli uffici finanziari, segnalando l'urgenza di tale richiesta per l'approssimarsi della scadenza degli obblighi fiscali relativi all'esercizio 1996. (4-09986)

RISPOSTA. — *Per delega attribuita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente che la sin qui mancata applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97/1994 è dipesa da obiettive difficoltà interpretative ed attuative.*

Infatti, tale disposizione agevolativa risulta alquanto lacunosa, atteso che dalla sua formulazione non è dato riscontrare, tra l'altro, precisi elementi che consentano di evincere le modalità in base alle quali debba realizzarsi il « concordato » con gli uffici dell'amministrazione finanziaria nonché i parametri di riferimento per la determinazione presuntiva del reddito d'impresa.

Tali difficoltà di carattere oggettivo avevano, infatti, indotto il Governo ad introdurre una specifica disposizione abrogativa della norma di cui trattasi: articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, poi decaduto per mancata conversione nei prescritti termini costituzionali. Ciò anche in considerazione del fatto che l'articolo 16 della citata legge n. 97 del 1994 non prevede l'emanazione di regolamenti attuativi. Successivamente, il problema relativo alla concreta attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 16 ha formato oggetto di una proposta di modifica legislativa; il relativo schema di norma, messo a punto nel corso di riunioni di carattere tecnico tenutesi presso la Presidenza del Consiglio, è stato sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome che lo ha approvato, dando incarico al Ministero delle finanze di assumere le conseguenti iniziative.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il prossimo 22 febbraio 1998 presso la casa d'aste Semenzato verranno messi all'asta preziosi arazzi e opere di importanti autori napoletani;

tra gli artisti spiccano i nomi di Ribera, Mattia Preti e Luca Forte, nonché Battistello Caracciolo, Aniello Falcone e Luca Giordano;

fino agli anni '30 queste opere si trovavano a Napoli sulle pareti del palazzo Doria d'Angri;

successivamente venivano acquistati prima dal comandante Achille Lauro e poi nel 1984 da un gruppo di medici cattedrati che intendeva far restare a Napoli queste meravigliose opere;

parte di queste opere sono state notificate dallo Stato e quindi non sono vendibili singolarmente e non sono esportabili, mentre per alcuni dipinti di Caracciolo, Falcone e Giordano vi è il serio rischio che possano essere acquistate e trasferite all'estero;

la città di Napoli attraverso l'arte, la cultura ed i beni storici e ambientali, sta cercando di riproporsi come importante capitale artistica del Mezzogiorno;

sarebbe opportuno che queste preziose opere possano ritornare nella loro città natia —:

quali iniziative intenda adottare per evitare che questo importante patrimonio artistico scompaia da Napoli e dall'Italia e se non intenda valutare la possibilità di esercitare un diritto di prelazione su tali opere. (4-15738)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata interpellata la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli che ha comunicato quanto segue.*

Alla vendita Semenzato del 22 febbraio u.s. sono stati effettivamente presentati arazzi di manifattura francese del '700 e dipinti vari attribuiti a pittori napoletani come Ribera, Preti, Battistello Caracciolo, Luca Forte, Aniello Falcone e Luca Giordano.

La serie di arazzi, già di proprietà Lauro, riveste interesse artistico e storico ed è stata vincolata da tempo dalla predetta Soprintendenza ai sensi della legge n. 1089 del 1939. I summenzionati dipinti invece non appartenevano affatto né alla collezione dei Doria d'Angri esposta nel palazzo omonimo in Napoli né ad altre antiche o recenti collezioni napoletane, ma provenivano dal mercato antiquario locale o da diverse collezioni di appartenenza.

Per di più nella maggior parte dei casi si trattava di dipinti attribuiti senza assoluta certezza agli autori indicati nel catalogo dell'asta stessa o in ogni caso di opere modeste per qualità o stato di conservazione.

Si fa presente inoltre che il dipinto di Ribera, raffigurante una testa di « Apostolo », era stato esposto alla mostra monografica sull'artista di origine spagnola organizzata dalla Soprintendenza nel 1992 e pubblicato nel relativo catalogo edito dalla Electa Napoli; tale opera in ogni caso non può essere trasferita all'estero se non previa autorizzazione di questo Ministero.

Nel caso del dipinto del Preti si tratta di modesta opera del tardo periodo maltese dell'attività del pittore calabrese. Il dipinto di Battistello Caracciolo è opera della sua tarda maturità, peraltro alterata da cattivi restauri. Il dipinto di Aniello Falcone è una delle tante battaglie dipinte da quest'ultimo nella sua attività di generista e delle quali si conservano numerose altre versioni in raccolte pubbliche e private italiane. Infine il dipinto attribuito a Luca Giordano è opera poco più che modesta, meglio attribuibile alla bottega del pittore.

In ogni caso per questo dipinto e per la « Natura morta » di Luca Forte, che sono le sole opere meritevoli di qualche considerazione da parte di questo Ministero, si è potuto accertare che sono attualmente in possesso di due diversi proprietari napoletani; nei confronti di questi due dipinti la Soprintendenza sta valutando l'opportunità di apporre il vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939. Per nessuna delle opere sopraindicate la Soprintendenza ritiene comunque che debba essere esercitato il diritto di prelazione, dal momento che nei musei napoletani e italiani in genere si conservano degli stessi autori numerose altre opere ben più significative.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ROSSETTO. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

per effetto del decreto 9 luglio 1997 del Ministro interrogato, vengono erogati contributi per lire 18.240.000.000 a 128 istituzioni culturali —:

quali siano di ogni istituzione beneficiaria: l'indirizzo, il legale rappresentante

e, sia pur in sintesi, le attività che hanno dichiarato di svolgere;

quale sia l'attività di controllo eventualmente effettuata al fine di verificare il reale svolgimento dell'attività dichiarata. (4-15197)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si rappresenta quanto segue.

Ogni istituzione culturale inserita nella tabella 1997-1999 ha predisposto una scheda descrittiva con tutte le informazioni richieste dalla S.V.

Tali schede sono state trasferite da questa Amministrazione su supporto informatico (CD ROM) allegato alla relazione presentata alle Commissioni permanenti di Camera e Senato, competenti per materia, così come risulta, tra l'altro, dal « Dossier Provvedimento n. 346 maggio 1997 » della Camera dei Deputati.

Per quanto concerne, infine, l'attività di controllo sulle istituzioni in tabella si fa presente che viene espletata secondo le previsioni degli articoli 4 e 5 della legge n. 534 del 1996.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, ABATERUSSO, MALAGNINO, ROSSELLO, SCOZZARI, LUMIA, BONITO, OCCHIONERO, FAGGIANO, DANIELI e PITTELLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in un comunicato del dottor David Monti, sostituto procuratore di Aosta, del 13 ottobre 1996, si legge testualmente: « Sono costretto contro la mia volontà ed il mio costume a dire pubblicamente che vi è in corso un tentativo di sottrarmi le complesse investigazioni che sto conducendo »;

il riferimento è alle inchieste *phoney money* e *lobbyng* che riguardano una tentata truffa ai danni di banche utilizzando titoli di Stato non esigibili e la presunta costituzione di una associazione segreta che, secondo gli inquirenti, avrebbe inter-

ferito nella vita dello Stato e nella nomina di cariche istituzionali;

nel comunicato citato è tra l'altro detto: « in breve arco di tempo, le inchieste hanno portato alla luce una serie di fatti di estrema gravità rispetto ai quali è doveroso fare piena chiarezza e sarebbe possibile pervenire ad ulteriori e più importanti risultati qualora mi fosse permesso di investigare ancora »;

le affermazioni sopra richiamate sono di particolare gravità in sé;

a ciò va aggiunta la denuncia, di alcune settimane fa, del procuratore della Repubblica di Aosta, che il dottor Monti, privo di scorta, sia stato oggetto di minacce, che è facile immaginare fossero collegate alle inchieste in corso —

quale sia la valutazione del Governo sulle dichiarazioni del dottor David Monti;

quali iniziative intenda assumere per evitare che i tentativi denunciati di sottrazione dell'inchiesta possano andare in porto e per consentire e tutelare il lavoro investigativo e le inchieste *phoney money* e *lobbyng*. (4-05372)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica che, con atto in data 14 novembre 1996, il procuratore della Repubblica di Aosta ha sostituito sé stesso al sostituto procuratore D. Monti nella direzione delle indagini relative ai procedimenti n. 263/95 e 19/96 R.G.N.R.*

L'atto è motivato con riguardo all'inservanza di direttive di carattere generale impartite dal capo dell'ufficio ed alla constatata impossibilità di adempiere al dovere di vigilanza di cui all'articolo 124 c.p.p.

In proposito il dr. Monti ha presentato un esposto al consiglio Superiore della Magistratura, il cui esame è ancora in corso.

Ai fini di una compiuta comprensione della vicenda in esame, è stata disposta il 4 dicembre 1996 un'inchiesta, sulla base delle concordi proposte delle articolazioni ministeriali interessate.

All'esito delle prime indagini è stato disposto un supplemento d'inchiesta.

Sulla base di tutte le acquisizioni conseguite, ho promosso l'azione disciplinare nei confronti del dr. Monti, per le seguenti ragioni:

1) in data 13 novembre 1996 diffondeva un comunicato stampa in cui tra l'altro affermava: « sono costretto contro la mia volontà e il mio costume a dire pubblicamente che vi è in corso un tentativo di sottrarmi le complesse investigazioni che sto conducendo », aggiungendo che « sarebbe possibile pervenire ad ulteriori e ben più importanti risultati qualora mi fosse consentito di investigare ancora » su vicende ritenute di straordinaria rilevanza, essendo emersa « una serie di relazioni occulte di potere che rendono visibili grandi aggregati, sempre occulti, interessi economici, finanziari e politici » e di circostanze « che fanno, con fondatezza, ritenere la perdurante pre-costituzione di falsi elementi rivolti a messaggi obliqui verso la più alta carica dello Stato »;

2) a seguito del suo insediamento presso l'ufficio di procuratore della Repubblica, non trasmetteva alla dott.ssa Del Savio Bonaudo una completa e puntuale informativa sullo stato delle complesse indagini, pur a fronte delle reiterate richieste, anche scritte, formulate in tal senso dal capo dell'ufficio, limitandosi a consegnare copia della richiesta di misure cautelari nei confronti di 18 indagati e del conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari;

3) nel corso di diversi incontri con ufficiali della Guardia di Finanza che nulla avevano a che fare con le indagini svelava taluni particolari, facendo anche riferimento al nominativo degli indagati e ai risultati delle intercettazioni;

4) nel marzo 1996, al termine di una cena tenutasi in Roma con alcuni militari appartenenti alla Guardia di Finanza che collaboravano nelle indagini predette, chiedeva ai medesimi di accompagnarlo presso il locale hotel Eden, ove era stato invitato alla festa di laurea della figlia di un ono-

revoles, in quanto conosceva poco la città. Arrivati all'ingresso della sala dell'albergo riservata alla festa, si rivolgeva con tono serio ai militari, che in quel momento non indossavano la divisa, dicendo « facciamo un'entrata come se voi foste la mia scorta ». La suddetta richiesta non veniva esaudita dai militari.

Il suddetto comportamento è apparso rilevante sotto il profilo disciplinare per la violazione dei doveri di correttezza e riserbo.

In particolare il dott. Monti, con il comunicato stampa sopra menzionato ha, deliberatamente adombrato un rapporto di causa-effetto tra la « serie di relazioni occulte » e il provvedimento di sostituzione « nella trattazione dei procedimenti Phoney Money e Operazione Lobbing che il Capo dell'Ufficio aveva manifestato di voler adottare e che adottò in data 15 novembre 1996.

Le suddette dichiarazioni sono apparse fortemente sconvenienti, circa le supposte finalità di un provvedimento (sostituzione nelle indagini) per contro pienamente legittimo e comunque autonomamente impugnabile dinanzi al C.S.M., nonché nella parte relativa alla « perdurante precostituzione di falsi elementi rivolti a messaggi obliqui verso la più alta carica dello Stato ». Esse violano il dovere di riservatezza sugli affari in corso ed appaiono anche non appropriate con riguardo all'osservanza delle relazioni istituzionali con il capo dell'Ufficio.

Sono state ritenute censurabili sotto il profilo della riservatezza anche le rivelazioni sul nominativo di taluni indagati e sull'esito delle intercettazioni telefoniche ad ufficiali della Guardia di Finanza non interessati alle stesse, e sotto il profilo del dovere di correttezza la richiesta inopportuna descritta al punto n. 4.

Contestualmente, con nota indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, ho pure richiesto l'applicazione, nei confronti del suddetto magistrato, dell'articolo 2, secondo comma del R. decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, nonché la destinazione all'esercizio di funzioni giudicanti.

Con deliberazione consiliare del 15 maggio scorso, il dr. Monti è stato trasferito, a

domanda, al Tribunale di Firenze con funzioni di giudice.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ROTUNDO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

le ragioni del grave ritardo della definizione della pratica concernente il contratto di solidarietà presentato dalla ditta Martinucci Luigi srl, via Montegrappa n. 147 di Galatina (Lecce) sin dal 1994.

(4-13820)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, con la quale la S.V. On.le lamenta un grave ritardo nella definizione della materia concernente il contratto di solidarietà presentato dalla Ditta Martinucci Luigi S.r.l., di Galatina (Lecce), si rappresenta che la Ditta in questione ha usufruito del beneficio dei contratti di solidarietà per il periodo dall'1.1.94 al 31.12.94, concessi con DD.MM. n. 15860 e n. 17629, rispettivamente del 6.9.94 e del 16.5.95.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ROTUNDO. — Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il patto territoriale della provincia di Lecce, approvato dal Cipe nella seduta del 24 marzo 1997, prevede il finanziamento di ottantasette progetti presentati dalle aziende ed alcune infrastrutture per un importo complessivo di cento miliardi;

successivamente, undici imprese, che erano in graduatoria, non hanno provveduto a presentare, nei termini assegnati, la documentazione necessaria in quanto otto di esse hanno optato per l'utilizzo della legge n. 488 del 1992 e le altre tre non hanno più interesse;

si sono così liberate risorse per cinque miliardi di lire —:

se non ritenga di dover utilizzare quei fondi per finanziare i progetti delle imprese rientranti in graduatoria, attraverso il suo scorrimento. (4-13931)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si fa presente che il CIPE, nel dettare, con la delibera 21 marzo 1997 « Disciplina della programmazione negoziata » (pubblicata nella G.U. n. 105 dell'8 maggio 1997), la nuova regolamentazione dei patti territoriali — in attuazione dell'articolo 2, comma 203 e seguenti della legge n. 662/96 — ha contemplato al punto 2.7 della delibera in parola la possibilità che per i patti territoriali si dia vita a « successivi protocolli aggiuntivi in relazione ad ulteriori iniziative di investimento da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1 ».*

Considerato, pertanto, che il patto territoriale della provincia di Lecce, approvato dal CIPE con deliberazione del 23 aprile 1997, al momento della certificazione della concertazione da parte del CNEL superava di gran lunga, per importo degli investimenti proposti, il limite di 100 miliardi fissato dal CIPE per le risorse a carico dello Stato destinabili a ciascun patto territoriale, e che a tale importo di 100 miliardi il patto in questione è stato ricondotto attraverso l'esclusione di numerose iniziative imprenditoriali, si ritiene che, qualora sia verificata la situazione prospettata dall'interrogante, il finanziamento delle iniziative predette possa attuarsi, in presenza di risorse disponibili, con le modalità sopradescritte.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.

SAIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'azienda Maggetti Due di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha

licenziato il dipendente Pasquale Marino, autista di camion, con la giustificazione che il Tir era troppo vecchio e quindi ormai inutilizzabile;

contro tale decisione sono scesi in sciopero i dipendenti della Maggetti Srl e della Maggetti Due i quali non hanno trovato valide le giustificazioni addotte dalla ditta per licenziare il lavoratore;

risulta all'interrogante che il vero motivo del licenziamento sia quello che il signor Pasquale Marino, essendo delegato sindacale, era un dipendente scomodo —:

se intenda assumere informazioni affinché sia fatta piena luce sulla vicenda per chiarire quali siano le motivazioni del licenziamento del lavoratore Pasquale Marino;

quali iniziative assumerà nel caso che si dovesse verificare che i timori su espressi siano fondati;

quali iniziative intenda assumere affinché vengano garantiti all'interno della Maggetti Due il rispetto e la tutela dei diritti individuali e collettivi. (4-13750)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, le indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo hanno evidenziato quanto segue.*

In via preliminare, si porta a conoscenza della S.V. On.le, che la Soc. Maggeffi, di norma, assegna gli automezzi di cui è proprietaria, in dotazione personale agli autisti, sia per una migliore conoscenza del mezzo, sia per evitare continui spostamenti del materiale che ogni autista lascia sull'automezzo (attrezzi per cucinare-frigorifero-ricetrasmittente-indumenti personali ecc.).

Premesso ciò, il provvedimento di licenziamento del Sig. Marino Pasquale, adottato dalla S.n.c. Maggetti Due, è da imputare, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Azienda, alla vendita dell'automezzo Tipo Scania R 14, usato dal lavoratore in parola, alla Soc. Merlini Autotrasporti S.a.s. di Montorio al Vomano (TE) ed alla impossibilità di reimpiegare lo stesso sia come autista che con altre mansioni.

Occorre far presente che la Soc. Merlini Autotrasporti, nuova proprietaria del veicolo innanzi citato, su interessamento della Maggetti S.r.l., ha invitato il Sig. Marino Pasquale a presentarsi per un colloquio, al fine di concordare le modalità necessarie per una sua eventuale assunzione, con la qualifica di autista.

Il lavoratore, però, non si è presentato al colloquio.

Per quanto riguarda, poi, i rapporti tra la Soc. Maggetti ed il lavoratore licenziato, si fa presente che, in precedenza, non vi erano stati motivi particolari per discussioni, oltre le normali trattative sindacali.

Si rappresenta, infine, che la Pretura Circondariale di Teramo, Magistratura del lavoro, con sentenza emessa il 19.12.1997, ha rigettato il ricorso presentato dal Sig. Marino Pasquale, avverso il licenziamento adottato dalla Ditta Maggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SANTANDREA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro interrogato ha presentato un disegno di legge di delega al Governo per la realizzazione di una riforma che prevede l'istituzione del giudice unico di primo grado e che comporterà (articolo 1, lettera i) «la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le Preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale»;

la formulazione non è sufficientemente garantista nei confronti di determinate realtà territoriali, nelle quali funziona da sempre la Pretura, con il rischio conseguente che la soppressione di tale ufficio non preveda contestualmente l'istituzione della sezione distaccata del tribunale;

in provincia di Ravenna, il mandamento dell'attuale sezione distaccata di pretura di Faenza serve una realtà con una popolazione di circa ottantaquattro mila abitanti, con un territorio che si estende fino a raggiungere i confini con la Toscana,

che comporta difficoltà di collegamento con l'eventuale unico tribunale di Ravenna, e che pertanto richiederebbe la presenza indispensabile di un ufficio giudiziario in loco per l'importanza economico-sociale che riveste e per il carico di contenzioso civile (circa settecento cause iscritte nel 1995), penale (oltre trecento sentenze nel 1995) e di volontaria giurisdizione (oltre cento);

forti preoccupazioni, non dovute a semplice campanilismo, sono state espresse dagli avvocati di Faenza, nonché dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria circa i disagi che la cittadinanza di Faenza e degli altri comuni rientranti nel territorio del mandamento si troverebbe a dover sopportare sia in termini di continue trasferte presso il tribunale di Ravenna e, conseguentemente, dei maggiori costi che verrebbero a sopportare gli utenti del servizio giustizia, cioè i cittadini —:

come intenda procedere nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie senza penalizzare le realtà territoriali che presentino un elevato flusso di procedimenti, ovvero notevoli difficoltà di collegamento con il capoluogo, o siano sede di importanti insediamenti produttivi o commerciali;

come valuti il mandamento della pretura di Faenza e se non ritenga opportuno garantire alla relativa popolazione e a quella dei comuni del comprensorio faentino un servizio della giustizia che sia al tempo stesso pratico ed efficiente.

(4-11106)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in

un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle

attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Faenza, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire la stessa Faenza quale sede distaccate del Tribunale di Ravenna.

Infatti — come affermato nella relazione allo schema di decreto legislativo — « Faenza possiede entrambi i parametri (essenziali) richiesti (abitanti 83.025 e indice di carico 2,41, e costituisce sezione distaccata a sé ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SIGNORINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nelle norme del cosiddetto « Pacchetto Treu » c'è un progetto denominato « comune solarizzato — lavoro di pubblica utilità », con il quale vengono previsti incentivi da parte dello Stato, con contributi a fondo perduto di circa il cinquanta per cento, per l'installazione di impianti solari presso enti locali;

che le regioni coinvolte sono: Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Basilicata, cosicché risultano di fatto escluse tutte le altre regioni d'Italia;

l'applicazione di tali norme di agevolazione sarebbe un sicuro volano di occupazione anche per le regioni del Nord, con risparmi dei costi di gestione per gli enti Locali, una volta installato l'impianto solare —:

per quale motivo siano state escluse le regioni del nord:

se non si ritenga utile estendere tali agevolazioni a tutto il territorio nazionale. (4-13208)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica evidenziata dalla S.V. On.le, nell'atto parlamentare suindicato si espone quanto segue.

La riforma del mercato del lavoro, operata con la recente normativa, introduce nuovi strumenti finalizzati alla promozione dell'occupazione.

In particolare, si evidenzia che l'articolo 26, della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha delegato il Governo ad emanare, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse lavoro da attuare nelle regioni meridionali ed in quelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, « secondo la definizione allargata ISTAT » rilevato nel 1996, è superiore alla media nazionale.

Lo stesso articolo precisa, inoltre, i principi e i criteri direttivi che il decreto stesso deve osservare.

La legge delega (D. Lg.vo 7 aprile 1997, n. 280), quindi, ha fatto esplicito riferimento alla definizione allargata ISTAT, per la individuazione delle province destinatarie del piano straordinario e a questo preciso parametro il Governo si è attenuto nell'espletamento della funzione legislativa delegata, così come previsto dall'articolo 76 della Costituzione.

Dai dati forniti dall'ISTAT, risultano, nella condizione prevista al citato articolo 26, le province di Massa Carrara, Roma, Viterbo, Latina e Frosinone.

Le province suindicate, unitamente alle regioni meridionali, costituiscono pertanto l'area territoriale in cui attivare il piano straordinario.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, prevede che gli Enti proponenti i progetti dei lavori di pubblica utilità, per la loro realizzazione possono richiedere un contributo, per la spesa relativa all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, fino ad un massimo di 500.000 lire a persona, mentre per le spese inerenti alle attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori, fino ad un massimo di 150.000 lire a persona.

Ai giovani che svolgono attività nell'ambito del piano straordinario, viene corrisposto da parte dell'INPS un sussidio pari a lire 800.000 mensili, oltre agli eventuali oneri spettanti. La legge n. 196/97, per la realizzazione del piano stesso, ha preordinato 1000 miliardi nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/93, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nell'ambito del quadro legislativo sopra delineato, si inserisce il progetto di lavoro di pubblica utilità menzionato nell'atto parlamentare.

Il Ministero dell'Ambiente ha infatti presentato alla Commissione Centrale per l'Impiego il progetto denominato « Comune Solarizzato » che prevede l'utilizzo di 400 la-

voratori. Lo stesso è stato approvato nella seduta del 18 dicembre 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

SORO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

in data 21 marzo 1997 il Cipe ha deliberato lo stanziamento di 6 miliardi di lire per la realizzazione della nuova rete di distribuzione del gas metano nel Comune di Nuoro;

la legge 266/1997, dell'articolo 9, ha disposto nuovi finanziamenti per la metanizzazione del Mezzogiorno, fissando nei commi 1 e 2 dello stesso articolo le modalità di attribuzione delle somme stanziare —

a che punto sia la delibera CIPE di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 266, con particolare riferimento alla città di Nuoro e la situazione complessiva del progetto di metanizzazione della stessa città. (4-15117)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, si fa presente che nella bozza di delibera predisposta dal Ministero dell'industria per l'attuazione dell'articolo 9 della legge n. 266/97, riguardante il Piano di metanizzazione del Mezzogiorno, vengono riassegnati per i programmi di Nuoro i 6 miliardi di lire che, con delibera CIPE 21 marzo 1997, erano stati destinati ad altre province della Sardegna.

Inoltre, nella stessa proposta di delibera, si prevede di accantonare a favore della metanizzazione della Sardegna 150 miliardi di lire.

La proposta deve essere ancora esaminata dal CIPE.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

STORACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 33 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi;

il nuovo sistema scolastico dovrà ad un tempo potenziare e rinnovare la dimensione culturale, professionale e nazionale degli studenti e favorire il radicamento locale della scuola;

quindi centralità dello studente e competitività dell'intero sistema scolastico sono le due direttrici di fondo di una strategia globale che vuole rivedere innanzitutto i programmi di insegnamento per renderli più adeguati sia ad un rinnovato slancio culturale, sia umanistico che scientifico, sia alle straordinarie innovazioni del lavoro contemporaneo;

occorre garantire il controllo e gli *standard* qualitativi comuni per conseguire l'obiettivo di innalzare la qualità;

è necessario che la scuola italiana esca finalmente dalla attuale situazione di crisi dovuta all'inefficienza, all'inadeguatezza dei programmi formativi;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che nel comune di Sacrofano (provincia di Roma) presso la locale scuola media statale esistono due corsi che seguono l'insegnamento della lingua francese e che l'unica classe con l'insegnamento della lingua inglese conclude il ciclo triennale nel presente anno scolastico 1996-1997 —:

quali iniziative e provvedimenti intenda adottare per garantire l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media di Sacrofano anche nel prossimo anno scolastico. (4-11280)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Roma,

per la scuola media « Rossellini » di Formello, sezione staccata di Sacrofano, ha autorizzato il funzionamento di 2 prime, 2 seconde e 2 terze classi.

Per la sezione staccata in parola, al momento della sua istituzione era stato previsto l'insegnamento della sola lingua francese; negli anni scorsi per venire incontro alle richieste della scolaresca, essendosi verificate le condizioni per la formazione di una terza prima classe, era stato introdotto anche l'insegnamento della lingua inglese.

L'O.M. n. 191 del 19 marzo 1997 in merito alla lingua straniera prescrive che la previsione del numero delle classi, ripartite secondo la lingua straniera studiata, deve tenere conto rigorosamente delle cattedre costituite per l'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono gli organici.

La medesima ordinanza, inoltre, prevede eventuali trasformazioni delle cattedre di lingua straniera nell'ambito del 5 per cento della dotazione organica dell'anno precedente, sempreché la cattedra sia priva di titolare e che non vi siano, nell'ambito della provincia, docenti in attesa di sede definitiva o soprannumerari.

Nel caso in questione, la cattedra di francese della sezione di Sacrofano è occupata da una docente titolare e pertanto non è possibile la trasformazione di tale cattedra in insegnamento di inglese.

Nell'attesa del riordino dei cicli scolastici e della conseguente revisione dei programmi, gli organi collegiali della scuola media in parola potranno organizzare corsi facoltativi di lingua inglese che potranno soddisfare la richiesta dell'utenza.

Per completezza di informazione si fa infine presente che la legge 18.12.1997 n.440 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, destinato anche alla introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TABORELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli alunni di prima e seconda della scuola elementare di Pognana Lario a partire dall'anno 1997-1998 dovranno frequentare a Nesso, dove, con settantatré alunni complessivamente, funzioneranno cinque classi e otto poli, di cui una in deroga (circolare ministeriale 1255 del 3 aprile 1997), a causa del taglio delle scuole per numero ridotto degli alunni in atto sul territorio italiano;

il paese di Pognana Lario, situato in zona estremamente disagiata (centrolago), rispecchia le caratteristiche e condivide le stesse problematiche delle zone « montane », è sprovvisto di attività industriali limitrofe, ha difficoltà di mobilità, in quanto l'unica strada che lo raggiunge è dissestata e pericolosa, con servizi di collegamento al capoluogo scarsi, limitati e decisamente inadatti a soddisfare le esigenze della popolazione che, per svolgere la propria attività lavorativa, nella quasi totalità gravita su Como e la Brianza, spingendosi fino a Saronno e Milano;

la soppressione della scuola, e di conseguenza la chiusura obbligatoria dell'asilo, fornitore di servizio mensa, prescuola e doposcuola, creerebbe ai nuclei familiari ingenti danni economici, in quanto si andrebbe a incrinare quell'organizzazione affinata negli anni che ha permesso di fare gli orari della scuola (prescuola-scuola-mensa-doposcuola) con quelli dell'attività lavorativa;

qualora venisse organizzato dall'amministrazione comunale il trasferimento dei ragazzi con mezzi pubblici, rimarrebbe comunque irrisolto il problema del doposcuola, tanto prezioso per quei genitori che, lavorando entrambi, non avrebbero più la possibilità di farli accudire in attesa del rientro a casa;

inoltre verrebbero distribuiti in varie scuole, perché non tutte le famiglie accetteranno la scuola « consigliata », ma, in base alle proprie esigenze, cercherebbero

quella meno scomoda: si attuerebbe quindi una disaggregazione sociale già a livello infantile;

più famiglie hanno valutato che il danno economico causato dal probabile necessario abbandono da parte di un coniuge del posto di lavoro, o quantomeno il suo ripiego su un'attività *part-time*, avrebbe come alternativa prevedibile il proprio trasferimento in località meglio attrezzate o con migliori servizi —:

se, in considerazione di tutto ciò, non ritenga opportuno intervenire per evitare la chiusura dell'istituto scolastico e di conseguenza dell'asilo, che sono istituzioni importanti per la vita e il benessere di Pognana, nonostante si prenda atto delle nuove normative volte ad ottenere qui risparmi tanto necessari in questo periodo, ma che in casi quale quello in oggetto meritano forse la possibilità di una deroga, o perlomeno di una rivalutazione della decisione resa nota dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 47 del 10 gennaio 1997 e nella nota prot. 1221 in data 30 gennaio 1997 del provveditorato agli studi di Como. (4-10593)

RISPOSTA. — « Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, il Provveditore agli Studi di Como ha disposto l'accorpamento delle classi parallele 1^a e 2^a dei plessi delle scuole elementari di Pognana e Nesso presso la sede di quest'ultimo.

Tale provvedimento è stato adottato in quanto in fase di organico di diritto le iscrizioni a Pognana erano 8 per la 1^a e 9 per la 2^a ed a Nesso, rispettivamente, 9 ed 11.

Ciascuna delle classi potenziali sarebbe stata composta da un numero di alunni inferiore a quello previsto dall'articolo 33 del D.I. n. 177/97 che fissa in 15 il numero minimo di presenze per formare una classe, riducibile a 10 nelle zone a rischio di devianza giovanile, nelle comunità montane, piccole isole ed aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

La scuola elementare di Lario non si trova nelle particolari condizioni descritte e pertanto l'accorpamento delle classi parallele è stata l'unica soluzione praticabile anche nella considerazione che i due Comuni interessati, ubicati ambedue sulla sponda orientale del Lario, distano tra loro non più di 4 km.

Al momento il trasporto degli alunni avviene senza inconvenienti e l'attività didattica si svolge regolarmente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se al signor Leandro Ciocci, nato a Luca dei Marsi (Aquila) l'11 novembre 1931, titolare della pensione di vecchiaia in convenzione itao-australiana VOS/45000752, con decorrenza dicembre 1991, sia stata corrisposta la pensione in base ai periodi assicurativi comunicatigli dal capo dell'ufficio prestazioni in convenzione internazionale della direzione regionale delle Marche il 15 dicembre 1993 con lettera n. 51054, o se invece in base ai maggiori contributi, come risultanti dall'estratto conto assicurativo inviatogli dalla direzione generale dell'Inps nell'agosto del 1994. (4-13061)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, e sulla base delle notizie fornite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, si comunica quanto segue.*

Il Sig. Leandro CIOCCI, residente in Australia, è titolare della pensione di vecchiaia n. 45000752 Vos, regolarmente in pagamento.

Tale pensione è stata ricostituita per i seguenti motivi:

liquidazione dal 1.12.1996 del supplemento di pensione relativo alla contribuzione versata nella gestione dei coltivatori diretti dal 1.5.1972 al 1.5.1975 (data del

rientro dell'interessato in Australia) e nella gestione obbligatoria dal 1.11.1974 al 30.11.1974;

acquisizione della quota australiana dal 1.4.1994;

variazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia lo stato della domanda di ricostituzione della pensione SO/Com. n. 38000064 della Signora Elisabetta Nardella nata il 6 febbraio 1929, residente negli Stati Uniti d'America, in istruttoria presso la sede Inps di Latina. (4-13711)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue in merito alla ricostituzione della pensione di reversibilità cat. So/Com n. 38000064, di cui è titolare la Sig. Elisabetta Nardella.*

A favore dell'interessata è stata liquidata la somma relativa ai ratei di pensione maturati a decorrere dall' 1.1.1996, a seguito dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/1963.

Le competenze di cui sopra sono state messe in pagamento con assegno della Banca Commerciale Italiana-Agenzia di Latina, indirizzata al domicilio americano della Sig.ra Nardella.

L'INPS ha fatto presente, inoltre, che le somme maturate nel periodo antecedente, e più precisamente dall'1.2.1994, verranno liquidate non appena saranno fatti pervenire i modelli reddituali relativi agli anni 1995/1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

non è ancora stata definita la pratica per il trattamento definitivo di quiescenza, intestata a Graziella Genoni, nata a Busto Arsizio l'8 aprile 1948 ed ivi residente in via Melzo n. 3;

l'interessata è una ex dipendente del comune di Busto Arsizio, è in pensione dal 1989 e, a tutt'oggi, riceve ancora un acconto di pensione;

per ben tre volte l'interessata ha consegnato i documenti richiesti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 347 del 1983 e 268 del 1987 e, l'ultima volta, il 13 ottobre 1995 si è recata personalmente a Roma al Ministero per consegnarli di persona;

l'interessata non ha ancora avuto alcuna comunicazione in merito (posizione n. 7988999 cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, divisione 10) —:

quali difficoltà impediscano la definizione della pratica. (4-10018)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che è stato definito il trattamento di pensione, in favore della Sig.ra Graziella Genoni, per un ammontare di lire 6.414.100 annue lorde, a decorrere dall'1.9.1989; di lire 7.244.00 annue lorde, a decorrere dall'1.10.1989 e di lire 7.966.100 annue lorde con decorrenza 1.7.1990, ivi compresi i benefici economici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 333/90.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del*

commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo, del tesoro e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la situazione economica della provincia di Frosinone è caratterizzata da un « declino industriale » in fase di rapida accentuazione;

quotidiano, infatti, è lo stillicidio di notizie concernenti la chiusura di opifici, le riduzioni di personale, il trasferimento di attività produttive in altre parti del territorio nazionale o, addirittura, all'estero, e con preferenza per i paesi extracomunitari;

tale situazione negativa, aggravata dalla fragilità delle strutture locali e dalla marginalità nella quale sono state confinate le economie agricola e terziaria, è direttamente ricollegata all'esclusione della provincia dall'area degli interventi previsti dall'obiettivo della Unione europea determinata nel 1988 sulla base di ottimistici dati relativi a quella realtà industriale, dimostratasi del tutto priva di riscontro reale;

l'impatto sulla situazione occupazionale si è rivelato disastroso al punto che, in quel territorio, si registra un tasso di disoccupazione, calcolato in rapporto alla popolazione in età di lavoro, in percentuale del 19,5 per cento al di sopra, cioè, di quella regionale, nettamente superiore a quella dell'Italia centrale e pericolosamente vicina a quella delle regioni continentali del Meridione;

nonostante ciò, perdurante l'esclusione dell'area interessata agli interventi previsti dall'obiettivo dell'Unione europea, la provincia frusinate è stata persino esclusa dalle aree di crisi nelle quali è prevista la possibilità di stipulare contratti d'area —:

se ritengano praticabile una revisione dei meccanismi che hanno portato l'Unione europea a deliberare l'esclusione del territorio della provincia di Frosinone dall'area che usufruisce dei benefici dell'obiettivo dell'Unione europea;

se, in ogni caso, gli indicatori sociali ed economici che hanno determinato quella istruttoria si siano rivelati corretti, alla luce della obiettiva situazione del territorio interessato, così come si stanno rivelando nella loro reale consistenza;

i motivi per cui le zone di declino industriale e di sofferenza occupazionale della provincia di Frosinone non siano state inserite nella mappa delle aree di crisi, interessate dagli interventi previsti dai contratti d'area. (4-03662)

RISPOSTA. — *Nella interrogazione alla quale si risponde viene lamentato, tra l'altro, l'esclusione della provincia di Frosinone dalle aree ammesse a beneficiare degli interventi previsti dai Fondi strutturali, cofinanziati dall'Unione Europea.*

A tal proposito, si fa presente che nella predetta provincia-area di collegamento tra le industrie di Roma e Napoli — sono stati realizzati, o sono in fase di realizzazione, diversi Programmi d'iniziativa nazionale e comunitaria che interessano il Centro-Nord.

Nello specifico si ricorda, preliminarmente, il Programma Integrato Mediterraneo (PIM) Lazio, programma « ponte » realizzato nel periodo 1988/93.

Per quanto riguarda gli « Obiettivi dell'Unione Europea » si specifica che, per l'Obiettivo 2 — finalizzato alla « riconversione economica delle aree in declino industriale » — la Regione Lazio ha provveduto a presentare all'approvazione della Commissione Europea i Documenti Unici di Programmazione (DOCUP), che contengono interventi anche a favore della citata provincia, relativamente ai seguenti periodi e per i territori così indicati:

1989/93, solo la provincia di Frosinone era considerata zone del Lazio ammissibili all'Obiettivo 2;

1994/96, sono stati confermati i dieci comuni ammessi durante il precedente quinquennio, ad esclusione di Pontecorvo, con l'aggiunta di Paliano e Villa Santa Lucia;

1997/99, programma attualmente in fase di approvazione da parte della Com-

missione Europea che, dal confronto con il triennio precedente, non presenta variazioni territoriali.

Inoltre, rispetto alla totalità della superficie regionale ammessa all'Obiettivo 5b — teso alla « Diversificazione economica delle zone rurali in ritardo di sviluppo » — quella di Frosinone è la provincia che presenta la percentuale più estesa (75 per cento) di superficie coinvolta. La programmazione regionale, già presente nel periodo 1989/93, si realizza nel sessennio 1994/99 attraverso il relativo DOCUP.

Per lo sviluppo dell'area in esame è stato, altresì, concesso, da parte della Commissione Europea, un ulteriore contributo per la realizzazione di un programma operativo esennale (1994/99), diretto al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti silvicoli nelle regioni fuori Obiettivo 1 (Obiettivo 5^a).

I Comuni della provincia, inoltre, ricompresi nei citati Obiettivi 2 e 5b, hanno beneficiato, nel triennio 1994/96, della deroga di cui all'articolo 92.3.c) del Trattato CEE di Roma, deroga riproposta anche per il triennio successivo (1997/99).

Altre fonti di finanziamento concesse dall'Unione Europea si sono rese disponibili attraverso l'approvazione di specifici Programmi d'Iniziativa Comunitaria (PIC) che completano gli interventi proposti con i DOCUP regionali.

Parallelamente all'Obiettivo 5b nelle stesse zone opera anche il PIC LEADER II, a sostegno dei progetti di sviluppo rurale, da attuarsi nel periodo 1994/99.

Per favorire le zone colpite dalla crisi dell'industria tessile è stato approvato il programma operativo RETEX, per il periodo 1993/97, che interessa le imprese di piccole dimensioni industriali ed artigiane anche della provincia di Frosinone.

La Regione Lazio, inoltre, è presente nell'Iniziativa Comunitaria per le piccole e medie imprese, per il periodo 1994/99, rivolta all'adeguamento, al mercato unico europeo, delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, operanti nel settore delle attività estrattive, manifatturiere e dei ser-

vizi del terziario avanzato, ubicate nelle aree ammesse agli Obiettivi 2 e 5b.

Per completezza d'informazione, infine, si fa presente che, in ordine alla precaria situazione occupazionale registrata nell'area in questione, la politica di coesione economica e sociale si avvale di altri due Obiettivi, il 3 ed il 4, mirati rispettivamente all'inserimento professionale dei giovani e delle persone escluse dal mercato del lavoro nonché alle misure di prevenzione della disoccupazione. I relativi cofinanziamenti, disponibili su tutto il territorio comunitario, sono gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In conclusione, si fa presente che ulteriori quesiti relativi alle problematiche inerenti alla provincia in esame potranno trovare risposta, sulla base delle competenze specifiche attribuite con la legge 488/92, da parte del Ministero dell'Industria.

Quanto ai più recenti strumenti di intervento per lo sviluppo economico-sociale, si fa presente che è in corso di elaborazione e di definizione un « patto territoriale » per la provincia, la cui prima stesura è stata trasmessa a questo Ministero — Servizio per la contrattazione programmata — nell'ago-

sto scorso, ma che si è dovuto restituire al promotore in quanto non esaminabile ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 (pubblicata in G.U. n. 105 dell'8/5/1997) la quale richiede, per l'attuazione della richiesta, l'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle convenzioni, procedure che dovrebbero concludersi entro il mese di dicembre. Ovviamente, l'approvazione del « patto » è sottoposta alle seguenti condizioni:

a) le risorse destinabili ai patti sono limitate;

b) l'eleggibilità al finanziamento delle iniziative del patto deve essere comprovata da una positiva istruttoria da parte dei soggetti convenzionati;

c) l'eventuale presentazione di richieste superiori alle disponibilità renderà necessario operare delle scelte che potrebbero condurre ad escludere alcune richieste di patto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Macciotta.